



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

VERBALE DEL CONSIGLIO DEI XII

Seduta del 28 gennaio 2010

Ore 09:25 Presenti: S.E. Francesco Mussoni - S.E. Stefano Palmieri – Denis Amici – Paride Andreoli - Iro Belluzzi - Gian Carlo Capicchioni – Stefano Macina – Oscar Mina – Maurizio Rattini - Giovanni F.Ugolini – Mario L.Venturini
È altresì presente il Dirigente della Segreteria Istituzionale, Avv.Giovanna Crescentini
(*Verbalizzante: Avv. Gian Luca Bernardini*)

Constatata la presenza del numero legale, la seduta è dichiarata aperta e validamente costituita.

In apertura di seduta **la Reggenza** propone di anticipare il comma n.2 di cui all'odierno ordine del giorno onde poter acquisire – dal Dirigente della Segreteria Istituzionale – il previsto Riferimento in merito agli adempimenti conseguenti alla Deliberazione n.30 del 27 maggio 2009 ed all'intervenuta adozione (di concerto con l'Agenzia di Informazione Finanziaria ed il Giudice Amministrativo di Sorveglianza su Associazioni ed Enti Morali) del "*Protocollo d'Intesa per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel settore non profit* "

Il Consiglio dei XII concorda

COMMA N.2. RIFERIMENTO IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE N.30 DEL 27 MAGGIO 2009 E ALL'INTERVENUTA ADOZIONE (DI CONCERTO CON L'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA ED IL GIUDICE AMMINISTRATIVO DI SORVEGLIANZA SU ASSOCIAZIONI ED ENTI MORALI) DEL "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO NEL SETTORE NON PROFIT

In apertura di comma **la Reggenza** lascia la parola.all'Avv.Giovanna Crescentini - Dirigente della Segreteria Istituzionale - perché riferisca in merito.

L'Avv.Giovanna Crescentini riferisce che – in attuazione a quanto precedentemente deliberato dal Consiglio dei XII a seguito delle intervenute raccomandazioni da parte del G.A.F.I. e dell'adozione del Protocollo d'Intesa (in accordo tra il Consiglio dei XII, il Magistrato Dirigente del Tribunale Unico, in vece del Magistrato di Sorveglianza su Associazioni ed Enti Morali, e l'Agenzia di Informazione Finanziaria) la Segreteria Istituzionale ha inviato a tutte le Associazioni (nonchè agli Ordini Professionali interessati per competenza) un registro in cui dovranno provvedere a registrare qualunque tipologia di finanziamento



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

ricevuto o erogato, unitamente al numero di Conto Corrente su cui è avvenuta l'operazione. Sulla base del Protocollo d'Intesa adottato il competente Giudice di Sorveglianza e l'Agenzia di Informazione Finanziaria hanno l'obbligo di fare verifiche periodiche tese non solo ad appurare la regolare tenuta del suddetto registro da parte delle Associazioni, ma anche a vagliare i flussi dei finanziamenti ad esse inerenti. Informa altresì che la Segreteria Istituzionale procederà anche ad inviare un questionario a tutte le Associazioni ed agli Enti non profit: i dati in tal modo raccolti serviranno per l'elaborazione di uno studio sui rischi dell'abuso nel settore non profit e la sua vulnerabilità in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con riferimento agli adempimenti legati alla prossima verifica Moneyval. Il suddetto questionario viene sottoposto ad approvazione del Consiglio dei XII, unitamente ad un'ulteriore deliberazione in cui si dispone che la mancata risposta al questionario suddetto, dovrà essere segnalata all'Agenzia di Informazione Finanziaria per quanto di competenza in ordine alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo. Eventuali discordanze tra quanto dichiarato e quanto accertato in sede di verifica dagli organi preposti (Giudice di Sorveglianza e Agenzia di Informazione Finanziaria) dovranno essere tempestivamente segnalate al Consiglio dei XII per gli adempimenti di pertinenza nell'ambito delle funzioni di controllo e vigilanza che ad esso competono ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della Legge n.68/1990, non ultima anche la nomina di un commissario straordinario qualora ciò si renda necessario e indispensabile al corretto funzionamento dell'Ente o alla sua estinzione così come disposto dalla norma sopracitata.

Il Consiglio dei XII adotta pertanto il questionario sopra illustrato congiuntamente alla precisazione sopra proposta dall'Avv. Crescentini per renderlo maggiormente vincolante. **(deliberazione n.1).**

L'Avv. Crescentini relaziona quindi circa il riferimento pervenuto dall'attuale Giudice di Sorveglianza - Avv. Isabella Pasini - in materia di Fondazioni (come a suo tempo richiesto dal Consiglio dei XII), sottolineando che l'articolo 4 della Legge n.68/1990 non prevede alcun obbligo in capo ad Associazioni e Fondazioni né relativamente al deposito di bilanci ed alla comunicazione dei rinnovi delle cariche sociali, né tantomeno sanzioni in caso di inadempimento. Sulla base di tali presupposti ritiene trovi spiegazione il perché larghissima parte dei dati reperibili al riguardo non siano aggiornati. Conclude osservando che pertanto costituisce un progresso, seppur derivato dalle sollecitazioni pervenute a livello internazionale, l'intervenuta introduzione del Registro dei Dati e del Questionario.

Il Consigliere Oscar Mina chiede chiarimenti in merito al Registro trasmesso alle Associazioni ed alle Fondazioni.

L'Avv. Giovanna Crescentini spiega che il Registro dovrà essere allegato ai bilanci e conservato da ogni Associazione ai fini delle verifiche che il Giudice di Sorveglianza e l'Agenzia di Informazione Finanziaria faranno successivamente. Sottolinea anche come il Registro – conservato presso il Tribunale Unico – non risulti affatto aggiornato, motivo per cui reputa necessario adottare provvedimenti al riguardo.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Il Consigliere Iro Belluzzi chiede se siano note le intezioni del Governo in merito.

L'Avv. Giovanna Crescentini ricorda che con il Protocollo d'Intesa adottato dal Consiglio dei XII, dall'Agenzia di Informazione Finanziaria e dal Giudice di Sorveglianza, e con le deliberazioni assunte in proposito dal Consiglio dei XII si è cercato di dare un riscontro positivo alle richieste formulateci nelle Raccomandazioni Moneyval. Fa presente però che anche il Protocollo d'Intesa non è legge e non ha il carattere vincolante che ha un provvedimento normativo.

Il Consigliere Stefano Macina esprime apprezzamento e condivisione per il riferimento, ritenendolo rispondente a quanto a suo tempo richiesto dal Consiglio dei XII. Personalmente ritiene opportuno sollecitare l'adozione di una legge "ad hoc" in materia di Associazioni e Fondazioni, d'altronde caldeggiata anche da Agenzia di Informazione Finanziaria, Magistrato di Sorveglianza nonché dal Consiglio dei XII medesimo. Conclude evidenziando che sono gli stessi più recenti accertamenti del Moneyval a dedicare particolare attenzione al requisito dell'esistenza o meno, nell'ordinamento dei singoli Stati, di leggi specifiche in materia di Associazioni e Fondazioni.

L'Avv. Giovanna Crescentini ribadisce che il Protocollo d'Intesa non è una legge, ma che tuttavia è stato importante adottarlo in quanto ciò era da tempo oggetto di sollecitazione a livello internazionale. Evidenzia che il Consiglio dei XII – pur avendo dato indicazioni significative – ha fatto tutto quanto rientrava nei suoi poteri. Ad esso rimane ora la sola ipotesi di dover decidere su singole Associazioni/Fondazioni, provvedendo anche alla nomina di un Commissario Straordinario qualora ciò si rilevi necessario. Anticipa infine che - allorquando da parte di Agenzia di Informazione Finanziaria e del Magistrato di Sorveglianza si darà avvio ai controlli - ciò avverrà mediante verifiche a campione (ovvero operate in base a tipologie di associazioni/fondazioni).

Il Consigliere Maurizio Rattini condivide le considerazioni sopra svolte, esprimendo apprezzamento per il riferimento. Dopo aver evidenziato come da tempo il Consiglio dei XII vada richiamando l'attenzione sulla realtà legata alle Fondazioni - nonché su quella delle Società Immobiliari - concorda in merito al fatto che quanto fin qui operato non può dirsi sufficiente. Motivo per cui auspica che si attui uno sforzo congiunto che veda tutti operare affinché San Marino possa comprovare di essere una realtà improntata alla massima trasparenza. Ritene infine che il riferimento possa essere fatto proprio dal Consiglio dei XII, e propone di indirizzare una sollecitazione agli Ordini Professionali (Avvocati e Notai, Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti) affinché sensibilizzino i propri clienti – sia quelli che hanno già Associazioni sia quelli che chiedono di istituirne di nuove – circa tutti gli adempimenti prescritti dagli organi di Sorveglianza e sull'importanza di prestare la massima attenzione su tutte le attività sopra indicate. Conclude auspicando a sua volta l'adozione di una legge "ad hoc" in materia di Fondazioni/Associazioni.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Il Consigliere Paride Andreoli nel esprimere apprezzamento per il riferimento appreso, concorda con la riscontrata esigenza di pervenire all'adozione di una normativa dedicata in materia di Fondazioni e Associazioni.

Il Consiglio dei XII concorda sull'esigenza di inviare agli Ordini Professionali degli Avvocati/Notai e dei Commercialisti/Ragionieri Commercialisti una sollecitazione come sopra indicata dal Consigliere Rattini e dà mandato alla Segreteria istituzionale di provvedere in merito.

Concorda altresì di inviare una nota al Governo in cui - oltre ad evidenziare quanto è stato fatto - venga sollecitata l'adozione di un provvedimento di legge in materia di Fondazioni e Associazioni. Anche al riguardo provvederà la Segreteria Istituzionale.

(alle ore 10:00 il Dirigente della Segreteria Istituzionale esce)

COMMA N.1. COMUNICAZIONI

Il Verbalizzante - essendo quella odierna la prima seduta in cui il Consiglio dei XII usufruisce della modulistica informatica introdotta (su richiesta del Consiglio dei XII medesimo) a partire da inizio anno nell'ambito della procedura di presentazione delle istanze - informa brevemente circa i primi riscontri conseguiti presso gli Studi Legali/Notarili e gli Studi Commerciali. Dopo aver evidenziato alcuni aspetti tecnici - risoltisi anche grazie alla collaborazione del Tutor per l'Informatica per la P.A., Ing.Filippo Marchionni - chiede l'autorizzazione all'inoltro (presso gli Studi Legali/Notarili e gli Studi Commerciali) di una versione migliorata della modulistica, al momento in corso di ultimazione, non appena essa sarà ultimata.

Il Consiglio dei XII prende atto e autorizza.

Non essendoci ulteriori comunicazioni, viene di seguito data lettura delle Comunicazioni riguardanti le Associazioni e le Fondazioni

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art.4, comma 7 della Legge 13 giugno 1990 n.68

PRENDE ATTO



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

dei seguenti decreti emessi dal Giudice Amministrativo di Sorveglianza relativi ad Associazioni/Enti morali:

- **Approvazione del Bilancio per l'esercizio 2008 della Fondazione GIGI TADEI** (PROT.NN. 0533/2009 e 0740/2009)
- **Approvazione del Bilancio per l'esercizio 2008 della Fondazione CINO MULARONI** (PROT.NN. 0737/2009 e 0381/2009)
- **Operate modifiche agli articoli 6, primo comma; 8, quinto comma; 13 primo e secondo comma dello Statuto - e nomina del Sindaco Unico e del Sindaco Supplente - dell' ASSOCIAZIONE BANCARIA SAMMARINESE** (PROT.NN. 0009/2010 e 0393/2009)

IL CONSIGLIO DEI XII

PRENDE ATTO

(Deliberazione n.2)

COMMA N.3. VALUTAZIONI IN MERITO AL TEMA DELLE FONDAZIONI ED AI PRESUPPOSTI PER LE AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DEI XII

Il Consigliere Giovanni Ugolini prende la parola per richiamare l'attenzione sul tema delle istanze di autorizzazione all'intestazione di immobili presentate da forestieri, relativamente alle quali ricorda essersi in precedenza concordato di dedicare la seduta odierna ad una revisione dei relativi requisiti richiesti, con preminente considerazione per il presupposto dei periodi di residenza richiesti in capo non solo ai forestieri tout court, ma soprattutto ai forestieri figli/e di madre sammarinese.

Il Consigliere Maurizio Rattini concorda sulla rilevanza del tema, evidenziatosi a più riprese in tempi recenti ed in particolare in una delle ultime sedute proprio riguardo ad un'istanza - allora sospesa, ma oggi riammessa all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio dei XII - relativa ad una forestiera, figlia di madre sammarinese. Tuttavia ricorda che a suo tempo si era concordato di affrontare la questione - nella prima seduta del nuovo anno - presupponendosi che nel frattempo, da parte del Consiglio Grande e Generale, si fosse



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

addivenuti all'esame in prima lettura del progetto di legge in materia di residenze. Cosa che però – osserva – non è ancora avvenuta, e che anzi sembra destinata a slittare al prossimo mese di febbraio.

Il Consigliere Paride Andreoli rileva che la realizzazione di tale presupposto aiuterebbe certamente, senza tuttavia far venir meno l'ulteriore esigenza di chiarire l'ulteriore aspetto legato ai periodi di permesso di soggiorno, a loro volta computati per il calcolo del requisito della residenza ai fini della presentazione delle istanze al Consiglio dei XII.

Il Consigliere Maurizio Rattini ricorda che il Consiglio dei XII aveva all'unanimità convenuto di pervenire nella seduta odierna all'aggiornamento di alcuni degli orientamenti sino ad ora osservati. Rileva tuttavia che qualora si legasse tale aggiornamento all'iter della legge in materia di residenze - di cui è comunque prossima la presentazione in prima lettura in Consiglio Grande e Generale - ciò sarebbe fuori luogo: ritiene infatti che i presupposti - in base a cui a suo tempo si valutò l'adozione dei requisiti sino ad oggi richiesti in capo agli istanti - siano del tutto differenti da quelli considerati dal Legislatore nel progetto di legge. Motivo per cui chiede perché oggi si dovrebbe rimandare la decisione, in attesa della presentazione in sede di Consiglio Grande e Generale del progetto di legge in materia di residenze.

Il Consigliere Paride Andreoli rileva che nel requisito dei dieci anni di residenza - sino ad ora richiesto in capo ai forestieri - sono inclusi anche i periodi di permesso di soggiorno antecedenti all'acquisizione della residenza. Invita altresì a considerare che il dispositivo della futura nuova legge in materia di residenze potrebbe dar adito a problemi di coordinamento con l'orientamento che andrà ad assumere il Consiglio dei XII. Per il resto però concorda con la proposta di ridurre a 5 anni di residenza tale requisito.

Il Consigliere Iro Belluzzi rileva come da tempo sia caldeggiata l'adozione di facilitazioni nei riguardi degli istanti - qualora trattasi di persone fisiche forestiere - che presentino il requisito della residenza in Repubblica ed in particolare il legame di consanguineità con madre sammarinese. Pertanto reputa legittima la preoccupazione espressa dal Consigliere Andreoli, pur ritenendo che il solo elemento da assumere quale requisito - in capo al forestiero/a figlio/a di madre sammarinese, debba essere quello della mera residenza. Condivide pertanto la rilevata opportunità di procedere con l'agevolazione dell'iter per tali tipologie di soggetti ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'intestazione immobiliare.

Il Consigliere Stefano Macina rammenta che nell'ultima seduta si era prospettato di togliere il requisito dei cinque anni di residenza - per il forestiero figlio di madre sammarinese - optando per la richiesta della mera residenza. Osserva che per i forestieri "altri" pertanto il problema che si prospetta è quello di scegliere tra la richiesta del requisito di un determinato periodo di residenza "tout court" oppure quella della residenza sommata ad eventuali periodi di permesso di soggiorno pregressi. Motivo per cui reputa comprensibile la posizione di quanti propendono per attendere il varo del previsto progetto di legge in materia di residenza onde poter conoscere preventivamente quale sarà la disciplina del futuro regime concessorio.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Personalmente però concorda con la rilevata opportunità di ridurre il presupposto legato alla residenza

Il Consigliere Paride Andreoli chiarisce che la propria preoccupazione era quella di prevenire l'eventualità che - da parte del Consiglio dei XII - si pervenisse all'adozione di un'orientamento potenzialmente destinato a trovarsi in seguito in contrasto con i dettami della nuova legge in tema di residenze.

Il Consigliere Gian Carlo Capicchioni concorda con l'orientamento di quanti propendono a favore del superamento dell'attuale requisito della residenza almeno quinquennale per i forestieri figli di madre sammarinese, da sostituirsi con la richiesta della mera residenza. Pertanto ritiene che oggi si potrebbe consolidare tale posizione come propria del Consiglio dei XII. Relativamente invece ai forestieri "altri", ritiene che si possa attendere la presentazione in prima lettura del testo di legge in materia di residenze prima di decidere il nuovo orientamento.

Conclude ritenendo che il Consiglio dei XII debba comunque mantenere legata la concessione delle autorizzazioni di competenza al presupposto della residenza in Repubblica in capo agli istanti.

Il Consigliere Giovanni Ugolini plaude - a nome del PDCS - all'orientamento di apertura riscontrato in seno al Consiglio dei XII, concordando in particolare con quanto espresso dai Consiglieri Rattini e Belluzzi circa la rilevata opportunità di scindere le decisioni del Consiglio dei XII - riguardo ai nuovi orientamenti - dall'iter cui andrà incontro il progetto di legge in materia di residenze. Rileva che comunque, fino ad oggi - ai fini dell'accertamento del presupposto dei 10 anni di residenza (richiesti in capo ai forestieri non figli di madre sammarinese) - si sono sempre computati anche i periodi di permesso di soggiorno.

S.E. Mussoni invita a considerare che il Consiglio dei XII ha comunque facoltà di assumere i nuovi orientamenti prospettatisi, riservandosi di rivederli successivamente qualora ciò emergesse opportuno all'indomani del varo del progetto di legge in materia di residenze. Arrivare oggi alla soluzione dello stallo - a suo giudizio - potrebbe rivelarsi deleterio. Motivo per cui invita a considerare che il Consiglio dei XII potrebbe comunque decidere - oggi - gli orientamenti da adottare per talune tipologie di casi, rinviando la definizione di quelli relativi alle tipologie residue ad una fase successiva all'introduzione della nuova legge in tema di residenze.

Il Consigliere Maurizio Rattini invita a valutare l'orientamento da assumere - da parte del Consiglio dei XII - alla luce del quadro normativo in materia di residenze vigente attualmente, osservando che il Consiglio dei XII potrà poi sempre revisionare le posizioni assunte allorquando sarà adottata la nuova legge.

Il Consigliere Paride Andreoli dissente, ritenendo che oggi comunque il Consiglio dei XII debba ridurre a 6 anni di residenza per i forestieri "ordinari" e a 5 anni di permesso di



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

soggiorno e un giorno di residenza per i forestieri figli di madre sammarinese. Propone pertanto di adottare oggi una decisione per cui il forestiero – figlio di madre sammarinese - nel momento in cui consegua la residenza deve avere 5 anni di permesso di soggiorno.

Il Consigliere Stefano Macina propone che il Consiglio dei XII definisca oggi solamente la riduzione dei periodi di residenza richiesti quali requisiti riservandosi di rivedere il tutto qualora la nuova legge in materia di residenze conduca a modifiche rilevanti.

Al termine del dibattito **il Consiglio dei XII** delibera

- **con riferimento alle istanze tese all'ottenimento di autorizzazione all'acquisto di immobili da parte di persona fisica forestiera - di adottare quale orientamento quello della residenza da almeno 6 anni.**
- **con riferimento alle istanze tese all'ottenimento di autorizzazione all'acquisto di immobili da parte di persona fisica forestiera – figlio/a però di madre sammarinese – di adottare quale orientamento quello di tenere in considerazione la sola titolarità della residenza, senza il limite della durata almeno quinquennale della stessa.**

(Deliberazione n.3)

COMMA N.4 - ESAME ISTANZE SOCIETÀ

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0731/2009:

EDYLINE S.A. PER AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO IN CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE E AL RISCATTO ED INTESTAZIONE DI IMMOBILI IN STRADA DEI CENSITI, LOCALITÀ ROVERETA

“Repubblica di San Marino, addì 16/12/2009

Il sottoscritto Dott. Andrea Belluzzi, Notaio Pubblico in San Marino, a quanto infra opportunamente incaricato,

richiede

la prescritta autorizzazione in favore della società “EDYLINE S.A.” con sede a Serravalle (RSM), Strada La Ciarulla, n.94, giuridicamente riconosciuta il 19/06/1994, iscritta al n.873 del Registro Società del Tribunale di S.Marino, Cod. O.E. SM05357, affinché possa subentrare nei contratti di locazione finanziaria immobiliari tutti in essere con la Società “FINCOMPANY S.A.”, e successivamente riscattare, senza ulteriore autorizzazione da parte di codesto On.le Consiglio dei XII, le porzioni immobiliari infra descritte ed oggetto dei contratti di locazione finanziaria:



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

- n. 8083, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 03/12/1999 al n.2159 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 529 Vol. 2002, avente per oggetto:
"n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano terra contraddistinto con il n.13, di mq. 74,63 circa e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.10, il tutto pari a 14/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 14/1000."
- n. 8084, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 03/12/1999 al n.2160 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 528 Vol. 2002, avente per oggetto:
"n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano terra contraddistinto con il n.14, di mq. 71,68 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.11, il tutto pari a 12/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 12/1000."
- n. 8085, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 03/12/1999 al n.2161 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 527 Vol. 2002, avente per oggetto:
"n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano terra contraddistinto con il n.15, di mq. 90,01 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.12, il tutto pari a 16/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 16/1000."
- n. 8086, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 03/12/1999 al n.2162 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 526 Vol. 2002, avente per oggetto:
"n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano terra contraddistinto con il n.16, di mq. 62,48 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.13, il tutto pari a 12/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 12/1000."
- n. 8087, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 03/12/1999 al n.2163 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 525 Vol. 2002, avente per oggetto:
"n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano terra contraddistinto con il n.17, di mq. 62,48 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.14, il tutto pari a 11/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 11/1000."
- n. 8088, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2179 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 524 Vol. 2002, avente per oggetto:
"n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano terra contraddistinto con il n.18, di mq. 51,59 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.15, il tutto pari a 10/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

doveri relativi in ragione di 10/1000.”.

- n. 8089, stipulato il 20/10/1999, registrato all’Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2180 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all’Art. 523 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano terra contraddistinto con il n.19, di mq. 44,62 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.16, il tutto pari a 8/1000 dell’intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 8/1000.”.

- n. 8090, stipulato il 20/10/1999, registrato all’Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2181 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all’Art. 522 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano terra contraddistinto con il n.20, di mq. 54,82 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.17, il tutto pari a 10/1000 dell’intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 10/1000.”.

- n. 8091, stipulato il 20/10/1999, registrato all’Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2182 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all’Art. 521 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano terra contraddistinto con il n.21, di mq. 68,09 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.18, il tutto pari a 12/1000 dell’intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 12/1000.”.

- n. 8092, stipulato il 20/10/1999, registrato all’Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2183 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all’Art. 520 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano terra contraddistinto con il n.22, di mq. 68,09 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.19, il tutto pari a 12/1000 dell’intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 12/1000.”.

- n. 8093, stipulato il 20/10/1999, registrato all’Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2184 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all’Art. 519 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano primo contraddistinto con il n.37, di mq. 52,58 circa, nonché comproprietà di ½ della porzione distinta con il n.38, di mq. 18,04 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.20, il tutto pari a 18/1000 dell’intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 18/1000.”.

- n. 8094, stipulato il 20/10/1999, registrato all’Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2185 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all’Art. 518 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano primo contraddistinto con il n.39, di mq.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

46,27 circa, nonché comproprietà di $\frac{1}{2}$ della porzione distinta con il n.38, di mq. 18,04 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.72, il tutto pari a 18/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 18/1000.”

- n. 8095, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2186 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 517 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano primo contraddistinto con il n.40, di mq. 62,39 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.73, il tutto pari a 13/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 13/1000.”

- n. 8096, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2187 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 516 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano primo contraddistinto con il n.41, di mq. 62,09 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.74, il tutto pari a 13/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 13/1000.”

- n. 8097, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2188 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 515 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano primo contraddistinto con il n.42, di mq. 62,08 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.75, il tutto pari a 13/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 13/1000.”

- n. 8098, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2189 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 514 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano primo contraddistinto con il n.43, di mq. 63,09 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.76, il tutto pari a 13/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 13/1000.”

- n. 8099, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2190 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 513 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano primo contraddistinto con il n.44, di mq. 60,20 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.77, il tutto pari a 11/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 11/1000.”

- n. 8100, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2191 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

03/12/2002 all'Art. 512 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano primo contraddistinto con il n.45, di mq. 65,06 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.78, il tutto pari a 13/1000 dell'intero fabbricato nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 13/1000.”.

- n. 8101, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2192 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 511 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano primo contraddistinto con il n.46, di mq. 48,59 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.79, il tutto pari a 11/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 11/1000.”.

- n. 8102, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2193 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 510 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.1 porzione di fabbricato ad uso ufficio sito al piano primo contraddistinto con il n.47, di mq. 57,81 circa, e n.1 posto auto sito al piano secondo interrato e contraddistinto con il n.80, il tutto pari a 12/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 12/1000.”.

- n. 8103, stipulato il 20/10/1999, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 13/12/1999 al n.2194 Vol.257 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio il 03/12/2002 all'Art. 509 Vol. 2002, avente per oggetto:

“n.3 posti auto siti al piano secondo interrato e contraddistinti con i nn.7-8-9, il tutto pari a 3/1000 dell'intero fabbricato, nonché la comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione di 3/1000.”. A seguito di atto di risoluzione parziale di contratto di locazione finanziaria redatto a ministero della dott.ssa Patrizia Bellavista, Notaio in San Marino, in data 12/05/2008, Rep. n.493, il contratto sopra citato è stato risolto relativamente a n.2 posti auto identificati con i nn. 7 e 8, il tutto pari a 2/1000 dell'intero.

- n. 8629, stipulato il 12/05/2008, registrato all'Ufficio del Registro ed Ipoteche di S.Marino il 05/06/2008 al n.9055 Vol.2008 del R. di F. e trascritto al medesimo ufficio in pari data all'Art. 632 Vol. 2008, avente per oggetto:

“n.2 posti auto siti al piano secondo interrato e contraddistinti con i nn.68 e 69, il tutto pari a 2/1000 circa dell'intero edificio, con proporzionali diritti e doveri sulle parti comuni dell'intero edificio.”.

Il tutto insistente su area di terreno sita in Rovereta, distinta al vigente Catasto Terreni al Foglio 1, n.21.

Si precisa che con il subentro nei predetti contratti, il richiedente andrà a stipulare un unico contratto che andrà ad inglobare tutti gli oggetti precedenti.

Con perfetta osservanza.

F.to) Avv. Andrea Belluzzi”.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,

AUTORIZZA

la Società **EDYLINE S.A.** a subentrare nella titolarità dei contratti di locazione finanziaria – stipulati con la Società FINCOMPANY S.A. - relativamente agli immobili in istanza descritti e a riscattare e ad intestarsi gli stessi immobili al termine di detti contratti.

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII.

(Deliberazione n. 4)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0001/2010:

AREA IMMOBILIARE S.R.L. PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE FINANZIARIA E AL RISCATTO ED INTESTAZIONE DI IMMOBILE IN VIA VITALIS DI GIOVANNI (DOGANA)

“Repubblica di San Marino, addì 08 Gennaio 2010

Il sottoscritto Avv. Monica Bernardi, con studio professionale in Borgo Maggiore (RSM) in Via XXVIII Luglio n.187, a quanto infra opportunamente incaricato, dalla società AREA IMMOBILIARE S.R.L., con sede a Borgo Maggiore (RSM) Via XXVIII Luglio, n.187, giuridicamente riconosciuta il 28 ottobre 2005, iscritta al n.3921 del Registro generale delle società presso il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino, C.O.E. SM 20170

premesso

- a) che gli immobili della presente istanza formano oggetto di contratto di locazione finanziaria immobiliare in corso tra la società TECTRADE S.P.A., con sede a Galazzano (RSM) in Via Vitalis di Giovanni, n.28/G, costituita in data 06 luglio 2007, iscritta al n. 4932 del Registro Generale delle società presso il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino, C.O.E. 19498, da una parte e la BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.A. (ora BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.), brevemente BAC, con sede a Borgo Maggiore (RSM) in Via Oddone Scarito, n.13, giuridicamente riconosciuta il 29 maggio 1920, iscritta al n.393 (ora N.5422) del Registro generale delle società presso il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino, C.O.E. SM 00087, dall'altra parte;
- b) che l'On.le Consiglio dei XII con sua deliberazione n. 18 del 30 ottobre 2009, autorizzava la società Area Immobiliare S.r.l. a subentrare nella titolarità del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società Tectrade S.p.a. e la BAC relativamente alle seguenti porzioni immobiliari:
 - Capannone industriale facente parte di un maggior complesso immobiliare sito a Dogana (RSM) in Via Vitalis di Giovanni, distinto a Catasto Fabbricati al Foglio 4 – Particella Num. 10 – Sub. 20 – Cat. C3 – Cl. 5 – mq. 811 – R.C. 192,69 – A.C. 1044|1053| e Sub. 21 – Cat. A6 – Cl. 5 – V.u. 1,5 – R.C. 8,68 – A.C. 1044|1053|
- c) che la detta delibera mancava, per errore materiale contenuto nella istanza del 21.10.2009, del subalterno 24 – Cat. A6 – Cl. 5 – V.u. 2,0 – R.C. 11,57 – A.C. 1044|1053| del Foglio 4 – Particella N. 10 in quanto è intenzione della società Area Immobiliare S.r.l., subentrare nella totalità del contratto di locazione stipulato tra la società Tectrade S.p.a. e la BAC;
- d) che, pertanto, è intenzione della società AREA IMMOBILIARE S.R.L. acquisire in locazione finanziaria e quindi riscattare al termine del relativo contratto di leasing immobiliare, anche i beni oggetto della presente istanza e più avanti dettagliatamente descritti;

tutto ciò premesso richiede



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

a Codesto On.le Consiglio dei XII la prescritta autorizzazione in favore della società AREA IMMOBILIARE S.R.L. a ricevere in locazione finanziaria e quindi riscattarli alla relativa scadenza, dalla BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.p.A. (già Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino s.a.), oltre a quelle già autorizzate con deliberazione n. 18 del 30.10.2009 anche le seguenti porzioni immobiliari, identificate come segue:

- porzione immobiliare facente parte di un maggior complesso immobiliare sito a Dogana (RSM) in Via Vitalis di Giovanni, distinto a Catasto Fabbricati al Foglio 4 – Particella Num. 10 – Sub 24 – Cat. A6 – Cl. 5 – V.u. 2,0 – R.C. 11,57 – A.C. 1044|1053|.

È inoltre compresa la proporzionale quota sulle parti, spazi ed accessori comuni, come previsto per Legge e pratica.

Trattandosi di istanza integrativa a precedente istanza del 21.10.2009 e non essendo intercorsi i tre mesi dalla precedente istanza si richiamano tutti i documenti già allegati a detta precedente istanza.

Si allega deliberazione n. 18 dell'On.le Consiglio dei XII adottata nella seduta del 30 ottobre 2009.

Con osservanza.

F.to) Avv. Monica Bernardi”.

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,

Vista la sua precedente deliberazione n. 18 assunta nella seduta del 30 ottobre 2009

AUTORIZZA

la Società **AREA IMMOBILIARE S.R.L.** ad acquisire in locazione finanziaria – dalla Società **BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.** (già **BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.A.**) - l'immobile in istanza descritto e a riscattare e a intestarsi lo stesso immobile al termine di detto contratto.

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII

(Deliberazione n.5)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0004/2010:

MEDIA PAV S.R.L. PER AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO IN LOCAZIONE FINANZIARIA E AL RISCATTO E INTESTAZIONE DI IMMOBILE IN VIA F.DELLA BALDA (BORGO MAGGIORE)

“Repubblica di San Marino, addì 11 gennaio 2010

Il sottoscritto Avvocato Livio Bacciocchi di Giovanni, Notaio Pubblico in San Marino, per espresso incarico della Società “MEDIA PAV S.r.l.”, con sede in Dogana - Via Tre Settembre, n. 99 (R.S.M.), Giuridicamente Riconosciuta in data 05.08.2003 ed Iscritta nel Registro Generale delle Società al N.3122, Codice Operatore Economico SM 19030

chiede

che l'Onorevole Consiglio dei XII voglia autorizzare la Società predetta a subentrare nella titolarità del Contratto di Locazione Finanziaria stipulato con la Società “Fincapital S.a.”, in relazione al seguente bene immobile:

- Unità immobiliare per la quale è stato approvato cambio di destinazione ad uso ufficio in forza di concessione del 17.12.2009 Prot. n. CON/7514, sita al piano primo di un maggior complesso immobiliare sito in Borgo Maggiore – Via Francesco Della Balda (R.S.M.), distinta al vigente Catasto Fabbricati di questa Repubblica, nella Parrocchia di Borgo Maggiore, al Foglio 20 – Numero 411 – sub 12, nonché la proporzionale quota delle aree, spazi ed accessori comuni.

E così come meglio detto bene è evidenziato con velatura gialla, nell'allibramento catastale allegato alla presente istanza.

Detto bene immobile attualmente di proprietà della Società “FINCAPITAL S.A.”, verrà poi ceduto in Locazione Finanziaria alla Società “MEDIA PAV S.r.l.”, la quale li destinerà a propria sede, non avendo altri beni immobili intestati.

Il sottoscritto chiede inoltre l'autorizzazione, in capo alla Società “MEDIA PAV S.r.l.”, di poter esercitare, al termine del Contratto di Leasing, fermo restando i termini di Legge, il diritto di riscatto sull'immobile sopra descritto.

Si allegano tutti i documenti utili e necessari per l'esame della presente Istanza.

Con perfetta osservanza.

F.to) Avv. Livio Bacciocchi”.

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

AUTORIZZA

la Società **MEDIA PAV S.R.L.** a subentrare nella titolarità del contratto di locazione finanziaria - stipulato con la Società **FINCAPITAL S.A.** - relativamente all'immobile in istanza descritto e a riscattare ed intestarsi lo stesso immobile al termine di detto contratto.

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII.

(Deliberazione n.6)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0005/2010:

GOLDEN BRIDGE S.R.L. PER AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO IN LOCAZIONE FINANZIARIA E AL RISCATTO E INTESTAZIONE DI IMMOBILI IN LOCALITÀ FIORINA (DOMAGNANO)

“Repubblica di San Marino, addì 11 gennaio 2010

Il sottoscritto Avvocato Livio Bacciocchi, Notaio Pubblico in San Marino, per espresso incarico della Società Immobiliare “GOLDEN BRIDGE S.r.l.”, con sede in Dogana (R.S.M.), Via L. Amatucci n.8, Giuridicamente Riconosciuta in data 20.06.2006 ed iscritta nel Registro Generale delle Società al N.4302, Codice Operatore Economico SM 20681

chiede

che l'Onorevole Consiglio dei XII voglia autorizzare la Società predetta a subentrare nel Contratto di Locazione Finanziaria Immobiliare, stipulato con la Società “Leasing Sammarinese S.p.a.”, in relazione ai seguenti beni immobili:

- Quote millesimali di complesso immobiliare edificato su area di terreno sita in Località Fiorina (R.S.M.), già distinta al vigente Fabbricati e Terreni di questa Repubblica, nella Parrocchia di Domagnano, al Foglio 13 – Numeri 483 – 267 - 268 - 484 - 553 e 554 ed ora accorpate al Catasto Fabbricati di questa Repubblica, nella Parrocchia di Domagnano, nell'unico mappale Numero 267 del Foglio 13. Dette quote millesimali si concretizzano nella proprietà esclusiva di: n. 2 uffici al piano secondo della superficie, il primo, di mq. 134 circa con annesso terrazzo di mq. 42 circa e della superficie, il secondo, mq. 109 circa con annessi portici e terrazzi di complessivi mq. 52 circa; autorimessa al piano primo sottostante di mq. 37 circa e sei posti auto interni al piano secondo sottostante e due posti auto esterni al piano secondo.

E' altresì ricompresa la proporzionale quota delle aree, spazi ed accessori comuni, come per Legge e pratica.

E così come meglio detti beni sono evidenziati con velatura gialla nella Piantina Tecnica allegata alla presente istanza.

Il sottoscritto chiede sin da ora anche l'autorizzazione, in capo alla Società immobiliare “GOLDEN BRIDGE S.R.L.”, di poter esercitare, al termine del Contratto di Locazione Finanziaria, fermo restando i termini di Legge, il diritto di riscatto sugli immobili sopra descritti. Il tutto nel pieno adempimento negli scopi della Società richiedente.

Si allegano tutti i documenti utili e necessari per l'esame della presente Istanza.

Con perfetta osservanza.

F.to) Avv. Livio Bacciocchi”.

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

AUTORIZZA

la Società **GOLDEN BRIDGE S.R.L.** a subentrare nella titolarità del contratto di locazione finanziaria - stipulato con la Società **LEASING SAMMARINESE S.P.A.** - relativamente agli immobili in istanza descritti e a riscattare ed intestarsi gli stessi immobili al termine di detto contratto.

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII.

(Deliberazione n.7)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0007/2010:

LEASING SAMMARINESE S.P.A. PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI IMMOBILI IN VIA DELLE CARRARE (SAN MARINO) DESTINATO IN LOCAZIONE FINANZIARIA AD OLISTIKA S.R.L. E PER AUTORIZZAZIONE DI QUEST'ULTIMA ALL'ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE FINANZIARIA NONCHÈ AL RISCATTO ED INTESTAZIONE DEI MEDESIMI IMMOBILI

“San Marino, li 8 gennaio 2010

Il sottoscritto Avv. Maria Luana Bianchi, opportunamente incaricato dalla società OLISTIKA S.R.L., con sede a Dogana (RSM), Via Consiglio dei Sessanta, n.99, iscritta al n.5957 del Registro delle Società, C.O.E. SM 22754, elettivamente domiciliata ai fini della presente istanza presso lo studio del sottoscritto Avvocato sito a Dogana, Via Consiglio dei Sessanta, n.99,

presenta istanza

affinché Codesto On.le Consiglio voglia rilasciare la prescritta autorizzazione per addivenire all'intestazione in favore di LEASING SAMMARINESE S.P.A., con sede a Dogana (RSM), Via Consiglio dei Sessanta, n.99, iscritta al n.5714 del Registro delle Società, C.O.E. SM 2683, dei beni immobili di cui infra, che costituiranno oggetto di Locazione Finanziaria Immobiliare con la società OLISTIKA S.R.L., sopra identificata, secondo le finalità istituzionali della società. Il sottoscritto chiede sin da ora anche l'autorizzazione, in capo alla società OLISTIKA S.R.L. di poter esercitare, al termine del Contratto di Locazione Finanziaria, il diritto di riscatto sugli stessi immobili, fermo restando i termini di Legge.

Descrizione dei beni:

- Unità immobiliari site a San Marino (RSM), Via delle Carrare, n. 49, consistenti in appartamento ad uso civile abitazione distinto al vigente Catasto Fabbricati alla Partita n.14366, Foglio 54, n. 377, sub. 19, Cat.A/2, Cl. 4, V.u. 6,5, R.C. 16,11 e garage distinto al Foglio 54, n. 377, sub. 36, Cat. C/4, cl. 6, mq.42, R.C. 5,20; è altresì compresa la proporzionale quota sulle parti, spazi ed accessori comuni, come previsto per Legge e pratica.

Si rappresenta che detti immobili sono strumentali all'attività della società OLISTIKA S.r.l., in quanto saranno destinati all'uso di propri collaboratori e dipendenti, e che la predetta società ad oggi, a seguito di verifiche effettuate presso l'Ufficio del Registro, non risulta essere né proprietaria di beni immobili, né titolare di alcun contratto di locazione finanziaria immobiliare.

Con ossequio,

F.to) Avv. Maria Luana Bianchi”.

IL CONSIGLIO DEI XII

SOSPENDE

in attesa di integrazione documentale atta a comprovare il carattere strumentale - rispetto all'oggetto sociale di OLISTIKA S.R.L. - dell'immobile di cui in istanza



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

o, in subordine, di integrazione documentale atta a comprovare che è in corso il cambio di destinazione d'uso relativamente agli immobili di cui in istanza.

(Deliberazione n.8)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0008/2010:

ADATTO S.P.A. PER AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO PARZIALE - O IN ALTERNATIVA ALL'ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE FINANZIARIA – E AL RISCATTO ED INTESTAZIONE DI IMMOBILI FACENTI PARTE DI FABBRICATO (DENOMINATO “ADMIRAL POINT CENTER”) IN VIA TRE SETTEMBRE (DOGANA)

“San Marino:13 gennaio 2010

Il sottoscritto notaio opportunamente incaricato dalla società ADATTO S.P.A. con sede sociale in Dogana (RSM), Via Cesare Cantù, n.c.104, capitale sociale euro *77.000,00*, costituita il 28.07.2008, iscritta dal 09.09.2008 al N. 5583 del Pubbl. Reg. Soc., C.O.E. SM22250,

premesso

1. che l'istante società persegue il proprio oggetto sociale contemplante attività di consulenza assicurativa;
2. che la licenza d'esercizio della società è stata volontariamente sospesa in data 29.09.2009 al fine di reperire una sede idonea alle esigenze operative della società;
3. che detta sede è stata individuata dalla società nel bene immobile di cui appresso, presso il quale, conseguente disponibilità, la società attiverà la propria licenza d'esercizio;
4. che il bene immobile per cui è istanza, con tutte le servitù, accessioni, pertinenze, quote indivise di parti ed aree comuni e quant'altro di descrizione è attualmente oggetto di CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE N.3270 in data 20.11.2001, registrato a San Marino (RSM) il 11.12.2001 al N.1758 Vol.276 del Registro di Formalità, di cui dichiarazione autenticata di efficacia ex Art.12 Legge 19 Novembre 2001 N.115 in data 17.06.2002, registrata a San Marino il 26.06.2002 al N.8548 Vol.2002 del Registro di Formalità e conseguente trascrizione in data 04.12.2002 Vol.2002 Art.558 fra le parti LEASING SAMMARINESE S.A. con sede in Dogana (RSM), Via Campolungo n.c.50, capitale sociale euro*3.640.000,00* interamente versato, C.O.ESM2683 (ora LEASING SAMMARINESE S.P.A., con sede a Dogana (RSM) Via Consiglio dei Sessanta n.c.99, capitale sociale euro*20.000.000,00* interamente versato, iscritta dal 23.12.2008, iscritta al N.5714 del Pubblico Registro delle Società, Codice Operatore Economico SM2683), in veste di CONCEDENTE, ed i signori ANNIBALI LUCA, nato a Rimini (RSM) il 25.12.1965, residente a Dogana (R.S.M.) in Via Tre Settembre n.c.97, cittadino italiano, Cod. I.S.S.108833, ANNIBALI SABRINA, nata a Rimini (RSM) il 20.05.1970, residente a Dogana (R.S.M.) in Via Tre Settembre n.c.97, cittadina italiana, Cod. I.S.S.108834, ANNIBALI MONICA, nata a Rimini (RSM) il 06.02.1967, residente a Dogana (R.S.M.) in A. Giangi n.c.26, cittadina italiana, Cod. I.S.S.108482 e GUIDI GABRIELLA, nata a Rimini (RSM) il 06.12.1943, residente a Dogana (R.S.M.) in Via Tre Settembre n.c.97, cittadina italiana, Cod. I.S.S.108832, in veste di UTILIZZATORI;
5. che la società ADATTO S.P.A. intende acquistare i beni immobili di cui appresso mediante parziale subentro con stralcio del suddetto contratto nella quota ad essi riferibile o ad ogni modo in veste di conduttore/utilizzatore in un contratto di locazione finanziaria che



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

preveda fra l'altro la possibilità di riscatto con intestazione in capo alla medesima dei beni stessi;
quanto sopra premesso

rivolge istanza all'On.le CONSIGLIO dei XII affinché voglia concedere in favore della società ADATTO S.P.A. sopra generalizzata l'autorizzazione preventiva al parziale subentro o comunque alla stipula di un contratto di locazione finanziaria ai sensi della legge 19 novembre 2001 N.115, nonché all'esercizio del diritto di riscatto ivi contemplato con acquisto della piena proprietà dei seguenti beni immobili:

- i) locale ad uso negozio di mq.49,62 circa, posto al piano secondo di maggior fabbricato denominato "ADMIRAL POINT CENTER" sito in Parrocchia X^, località Dogana (RSM), Via Tre Settembre n.99, distinto alla Partita N.10913 del Vigente Catasto Fabbricati della Repubblica di San Marino al Foglio-7; Particella N.216, Sub.97; Cat.A6; Cl.8; v.u.2,0; R.C.27,37;
 - ii) locale ad uso ufficio di mq.41,82 circa, posto al piano secondo del suddetto medesimo maggior fabbricato e distinto alla Partita N.10913 del Vigente Catasto Fabbricati della Repubblica di San Marino al Foglio-7; Particella N.216, Sub.98; Cat.A6; Cl.8; v.u.2,0; R.C.27,37;
- ogni e qualsiasi rispettivo diritto, servitù, accessione e pertinenza dei suindicati beni immobili, nonché relative quote indivise di aree e parti comuni, suolo incluso, quand'anche qui non espressamente indicati;

ed il tutto come meglio descritto nell'allibramento, tabelle millesimali, mappe e documenti con evidenze indicative che si allegano alla presente.

L'operazione negoziale sarà perfezionata nel rispetto del provvedimento di autorizzazione per cui è istanza nonché delle norme vigenti.

Con osservanza

F.to) Achille Campagna - Notaio Pubblico".

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,

AUTORIZZA

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,

autorizza

la Società **ADATTO S.P.A** all'acquisizione in locazione finanziaria – direttamente o anche tramite subentro nella titolarità del contratto di locazione finanziaria- stipulato con la Società LEASING SAMMARINESE S.P.A.- e ai successivi riscatto e intestazione degli immobili in istanza descritti al termine di detto contratto.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII.

(Deliberazione n.9)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n. 0010/2010:

**IL TETTO S.R.L. PER AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO PARZIALE E AL RISCATTO ED
INTESTAZIONE DI IMMOBILI IN VIA ERVIANO - VIA DELLE CARRARE (SAN MARINO)**

“Il sottoscritto Avv. Alfredo Amici, Notaio Pubblico in San Marino, con Studio a Fiorentino (RSM) in Via del Serrone n. 109, a quanto infra opportunamente incaricato,

richiede

a codesto On.le Consiglio dei XII, la prescritta autorizzazione affinché la società “Il Tetto S.r.l.” con sede a Dogana (RSM) in Via Onesto Scavino n. 10, costituita il 18.10.2005, riconosciuta giuridicamente il 24.10.2005 ed iscritta il 26.10.2005 al n. 3912 del Registro delle Società, C.O.E. SM20163, possa validamente subentrare parzialmente alla società “Isea Immobiliare S.r.l.” con sede a Borgo Maggiore (RSM) in Strada Nona Gualdaria n. 11, costituita il 13.03.2006, riconosciuta giuridicamente il 06.04.2006 ed iscritta al n. 4184 del Registro delle Società, C.O.E. SM20530, nel contratto di locazione finanziaria immobiliare n.° 50-00115 stipulato il 07.02.2007 e registrato a San Marino il 21.02.2007 al N°. 2256 Vol. 2007 del Registro di Formalità e trascritto in pari data al Vol. 2007 all’Art. 180 del Registro Formalità, fra la stessa società “Isea Immobiliare S.r.l.” e la società “IBS Fiduciaria S.p.A.” (ora “IBS Leasing S.p.A.”) con sede a Dogana (RSM) in Via Tre Settembre n. 99, costituita il 08.08.2003, giuridicamente riconosciuta il 05.09.2003 ed iscritta al n. 3163 del Registro delle Società, C.O.E. SM19092, e conseguentemente possa, così, intestarsi il bene immobile di seguito descritto per riscatto dello stesso alla cessazione del rapporto di leasing immobiliare.

Descrizione dell’immobile:

- porzione di immobile corrispondente alla quota complessiva di 141/1000 di un maggior corpo di fabbricato in corso di costruzione sull’area sita a San Marino, in Via Erviano-via delle Carrare, distinta al vigente Catasto fabbricati alla Partita n. 15935, al Foglio 54, Part. 48, Part. 260, Part. 490, Part. 1266, Part. 1393, Part. 1392, quota che si concretizza nell’appartamento posto al piano terra-primo dell’edificio di mq. 114,10 circa con portico-balconi di mq. 82,50 circa, area cortilizia “C” di mq. 450,00, corrispondenti a 113/1000 e nel garage, cantina posto al piano primo sottostante dell’edificio di mq. 57,65 circa corrispondente a 28/1000: detti beni sono indicati nella tabella millesimale redatta dal Geom. Canini Tiziano unita alla presente, come unità immobiliare N. “19” l’appartamento e con la lettera “C” l’area cortilizia e come unità immobiliare N. “14” il garage, cantina, tutti evidenziati con velatura di colore giallo, compresa la proporzionale quota delle aree, spazi ed accessori comuni, così come indicato nella Tabella allegata e come previsto per Legge e pratica.

Riferisce, inoltre, che la società “Il Tetto S.r.l.” ha per oggetto: “Consulenza. Attività di impresa per l’organizzazione di mezzi e servizi relativi ai settori di gestione immobiliare. L’acquisto e la vendita di beni immobili e mobili di qualsiasi natura, ogni operazione di gestione anche locativa relativa ad immobili di proprietà e non, in uso o usufrutto, nonché la produzione di servizi integrati all’utilizzazione dei medesimi, ivi compresa la consulenza tecnico legale amministrativa. La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali, industriali e finanziarie attinenti o



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale anche acquisendo partecipazioni ed interessenze in altre società, ditte e/o imprese aventi oggetto sociale affine od analogo al proprio.”

Attesta, infine, che la società richiedente è conduttrice nei seguenti contratti di leasing immobiliare.

- contratto stipulato il 17.01.2006 con “Leasing Sammarinese s.a.” registrato a San Marino il 23.02.2006 al N°. 2310 Vol. 2006 del Registro di Formalità e trascritto in pari data al Vol. 2006 Art. 218, avente per oggetto il bene distinto al Catasto fabbricati al Foglio 22, Part. 21, Sub. 17;

- contratto stipulato il 13.07.2006 con “Leasing Sammarinese s.a.” registrato a San Marino il 17.08.2006 al N°. 10274 Vol. 2006 del Registro di Formalità e trascritto in pari data al Vol. 2006 Art. 716, avente per oggetto il bene distinto al Catasto fabbricati al Foglio 22, Part. 21, Sub. 1 e Sub. 80;

- contratto stipulato il 22.06.2007 con “Leasing Sammarinese s.a.” registrato a San Marino il 19.07.2007 al N°. 10279 Vol. 2007 del Registro di Formalità e trascritto in pari data al Vol. 2007 Art. 671, avente per oggetto il bene distinto al Catasto fabbricati al Foglio 1, Part. 733, Sub. 68, Sub. 69 e Sub. 70;

- contratto stipulato il 19.04.2006 con “Leasing Sammarinese s.a.” registrato a San Marino il 18.05.2006 al N°. 6156 Vol. 2006 del Registro di Formalità e trascritto il 29.08.2007 al Vol. 2007 Art. 841, avente per oggetto il bene distinto al Catasto fabbricati al Foglio 5, Part. 138, Sub. 1 e Sub. 27.

Con perfetta osservanza,
F.to) Avv. Alfredo Amici”.

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,

AUTORIZZA

la Società **IL TETTO S.R.L.** a subentrare parzialmente nella titolarità del contratto di locazione finanziaria - stipulato con la Società “IBS LEASING S.P.A.” (già “IBS FIDUCIARIA S.P.A.”) - relativamente agli immobili in istanza descritti e a riscattare ed intestarsi gli stessi immobili al termine di detto contratto.

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII.

(Deliberazione n.10)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0014/2010:

CREDITO SAMMARINESE S.P.A. PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE FINANZIARIA - E AL RISCATTO ED INTESTAZIONE - DI IMMOBILI FACENTI PARTE DI FABBRICATO (DENOMINATO "WORLD TRADE CENTER SAN MARINO") IN VIA CONSIGLIO DEI SESSANTA (DOGANA)

"San Marino, li 13.01.2010

Il sottoscritto Avv. Maria Luana Bianchi, opportunamente incaricato dalla società CREDITO SAMMARINESE S.p.A, con sede a Dogana (RSM), Via Consiglio dei Sessanta, n.99, C.O.E. SM 19052, iscritta al n.3136 del Registro delle Società presso il Tribunale Unico n.99, elettivamente domiciliata ai fini della presente istanza presso lo studio del sottoscritto Avvocato sito a Dogana, Via Consiglio dei Sessanta, n.99,

presenta istanza

affinché Codesto On.le Consiglio voglia rilasciare la prescritta autorizzazione per addivenire alla stipula di Contratto di Locazione finanziaria Immobiliare con la società POLIS S.A., con sede a Dogana (RSM), Via Consiglio dei Sessanta, n.99, in relazione ai seguenti beni:

- porzioni immobiliari facenti parte di maggior corpo di fabbricato sito in Dogana (RSM), Via Consiglio dei Sessanta, n.99, denominato "WORLD TRADE CENTER SAN MARINO", distinte al vigente Catasto Fabbricati alla Partita n. 15227, Foglio 2, n.35, subalterni:

- sub. 36, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 1,0, R.C. 13,69, A.C. 0646;
- sub. 37, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 1,0, R.C. 13,69, A.C. 0646;
- sub. 38, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 14,5, R.C. 198,45, A.C. 0646;
- sub. 39, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 2,0, R.C. 27,37, A.C. 0646;
- sub. 40, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 3,5, R.C. 47,90, A.C. 0646;
- sub. 41, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 2,5, R.C. 34,22, A.C. 0646;
- sub. 42, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 3,0, R.C. 41,06, A.C. 0646;
- sub. 43, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 2,0, R.C. 27,37, A.C. 0646;
- sub. 44, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 2,0, R.C. 27,37, A.C. 0646;
- sub. 45, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 2,0, R.C. 27,37, A.C. 0646;
- sub. 46, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 2,0, R.C. 27,37, A.C. 0646;
- sub. 47, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 2,0, R.C. 27,37, A.C. 0646;
- sub. 48, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 1,5, R.C. 20,53, A.C. 0646;
- sub. 49, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 1,0, R.C. 13,69, A.C. 0646;
- sub. 51, Cat. A/6, Cl. 8, V.u. 2,5, R.C. 34,22, A.C. 0646;

con tutte e quante le parti ed accessori comuni nella rispettiva quota proporzionale come per legge, pratica e consuetudine.

Il sottoscritto chiede sin da ora anche l'autorizzazione, in capo alla società CREDITO SAMMARINESE S.p.A., di poter esercitare, al termine del Contratto di Locazione Finanziaria, il diritto di riscatto sugli immobili sopra descritti, fermo restando i termini di Legge.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Si allegano tutti i documenti utili e necessari per l'esame dell'istanza.
Con perfetta osservanza,
F.to) Avv. Maria Luana Bianchi".

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato
dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;
Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,

AUTORIZZA

la Società **CREDITO SAMMARINESE S.P.A.** ad acquisire in locazione finanziaria – dalla Società POLIS S.A. – gli immobili in istanza descritti e a riscattare e a intestarsi gli stessi immobili al termine di detto contratto.

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII

(Deliberazione n.11)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0015/2010:

PETROL MAX S.R.L. PER AUTORIZZAZIONE ALL'INTESTAZIONE – A SEGUITO DI CONFERIMENTO DA PARTE DEI SIG.RI STEFANELLI LUISA, MAZZA EMMA. MAZZA SECONDO, MAZZA GIAN LUCA E MAZZA ALESSANDRO – DI IMMOBILI IN VIA CINQUE FEBBRAIO (DOMAGNANO)

“Repubblica di San Marino, li 18 gennaio 2010

Il sottoscritto Dr. Luca Della Balda, Notaio pubblico in San Marino, a quanto infra opportunamente incaricato dal sig. Alberto Mancini, Amministratore Unico della società “PETROL MAX S.r.l.”, con sede in Serravalle (RSM), via Gregorio Castaldio n. 5, riconosciuta giuridicamente il 06.03.2006 ed iscritta al n. 4113 del registro delle società di San Marino, Codice Operatore Economico SM20433;

premessi che

- la società PETROL MAX S.r.l., come risulta dall'allegato certificato di vigenza, ha quale oggetto sociale la gestione di patrimoni immobiliari, in particolare l'acquisto, la vendita, l'affitto/locazione degli immobili e la loro amministrazione;
- per tale finalità i soci Stefanelli Luisa, Mazza Secondo, Mazza Emma, Mazza Gian Luca e Mazza Alessandro intendono conferire alla PETROL MAX S.r.l. parte dei beni immobili di loro proprietà;
- i beni di proprietà dei suindicati soci, oggetto del primo atto di conferimento previsto dai soci, sono stati stimati dal geom. Alessandro De Biagi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 10, della Legge 23.02.2006 n. 47, per un valore di complessivi € 2.050.000,00= (duemilionicinquantamila/00) come risulta dalle perizie estimative giurate redatte dallo stesso tecnico in data 15.01.2010 ed allegata alla presente istanza;

Ciò premesso, il sottoscritto

richiede

a codesto On.le Consiglio dei XII di voler rilasciare la prescritta autorizzazione affinché la Società “PETROL MAX S.r.l.” possa intestarsi, mediante atto di conferimento da parte dei soci Stefanelli Luisa, Mazza Emma, Mazza Secondo, Mazza Gian Luca e Mazza Alessandro, i seguenti beni, siti in località Domagnano, via Cinque Febbraio n. 46 e precisamente:

- a) porzione di terreno attualmente destinata a “Stazione di servizio per la distribuzione di carburante”, con sovrastante porzione di fabbricato per uso esclusivo della stazione di servizio, distinta al vigente Catasto Fabbricati, Parrocchia di Domagnano, alla Partita 11278, Foglio 22, n. 378, sub. 1, Cat. D/5, cl. U, R.C. 125,50;
- b) porzione di fabbricato ad uso autolavaggio, distinta al vigente Catasto Fabbricati, nella Parrocchia di Domagnano, alla Partita 11278, Foglio 22, n. 378, sub. 4, Cat. D/5, cl. U, R.C. 36,26;
- c) porzioni di fabbricato ad uso commerciale (bar per stazione di servizio), poste al piano terra



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

e interrato, site in Domagnano (RSM), via Cinque Febbraio n. 46, distinte al vigente Catasto Fabbricati, nella Parrocchia di Domagnano, alla Partita 11278, Foglio 22, n. 378, sub. 2, Cat. C/1, cl. 9, mq. 41, R.C. 26,47, e sub. 3, Cat. C/1, cl. 9, mq. 55, R.C. 35,51;

Si precisa che la società PETROL MAX S.r.l. non ha a tuttoggi ritirato la licenza d'esercizio, non possiede altri beni immobili e non ha alcun lavoratore dipendente assunto, non avendo alcun obbligo occupazionale.

Confidando in un favorevole accoglimento della presente istanza, il sottoscritto porge deferenti ossequi.

F.to) Avv. Luca Della Balda”.

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

AUTORIZZA

la Società **PETROL MAX S.R.L.** . ad acquistare – a seguito di conferimento da parte dei soci STEFANELLI LUISA, MAZZA EMMA. MAZZA SECONDO, MAZZA GIAN LUCA e MAZZA ALESSANDRO – ed intestarsi gli immobili in istanza descritti.

(Deliberazione n.12)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0016/2010:

IMMOBIL WORLD S.R.L. PER AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO IN LOCAZIONE FINANZIARIA – IN ESSERE CON LA SOCIETÀ LEASING SAMMARINESE S.P.A. (GIÀ LEASING SAMMARINESE S.A.) E AL RISCATTO E INTESTAZIONE DI IMMOBILI IN VIA G.GUIDUCCIO (ACQUAVIVA)

“Repubblica di San Marino, li 18 gennaio 2010

Il sottoscritto Dr. Luca Della Balda, Notaio pubblico in San Marino, a quanto infra opportunamente incaricato dal rag. Luciano Ciavatta, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società “IMMOBIL WORLD S.r.l.”, con sede in Dogana (RSM), via Consiglio dei Sessanta n. 99, iscritta al n. 6060 del Registro delle Società, C.O.E. SM 22912;

premessi che

- che tra il sig. Masi Alberto, (nato a Borgo Maggiore (RSM) il 26 luglio 1960, residente a San Marino, piazzale M. Calcigni n. 18, cittadino sammarinese, cod. ISS 16139), la società FINWORLD S.A., (con sede in Dogana, via Consiglio dei Sessanta n. 99, COE SM 7417), quali utilizzatori, e la società LEASING SAMMARINESE S.P.A. (già S.A., con sede in Dogana, via Consiglio dei Sessanta n. 99, COE SM 2683), quale proprietaria-concedente, è stato stipulato in data 04.05.2006, contratto di locazione finanziaria n. 250235, registrato a San Marino addì 05.06.2006 al N. 7112 Vol. 2006, trascritto in data 22.08.2006 al Vol. 2006 Art. 723, avente ad oggetto “opificio industriale in fatiscente stato di conservazione, sito in località Acquaviva, via Giovanni Guiduccio, distinto al vigente Catasto al Foglio 17, particella n. 240, sub. 1, Cat. D/4, Classe U, RC 613,55, sub. 2, Cat. D/1, Classe U, RC 251,00, sub. 3, Cat. A/3, Classe 5, V.u. 6,00, RC 11,47 (insistenti su area di terreno distinta al Foglio 17, particella n. 240 di mq. 5590, fra coperto e scoperto di pertinenza) e stesso al Foglio 17, particella n. 241, Cat. D/1, Classe U, RC 12,5 (insistente su area di terreno distinta al Foglio 17, particella n. 241 di mq. 30, fra coperto e scoperto di pertinenza)”;

- che sull'area di terreno risultante dalla demolizione del predetto opificio (nonché sull'area di terreno risultante da accorpamento eseguito in data 9 giugno 2006 della superiore particella n. 241 nella particella n. 240, è in corso di costruzione un complesso immobiliare, a prevalente destinazione d'uso residenziale, denominato “CENTRO RESIDENZIALE ACQUAVITA” insistente sull'area attualmente distinta al vigente Catasto Fabbricati al Foglio 17, n. 240, Cat. Pe, cl. U. di mq. 5.890, come da progetto approvato dall'Ufficio Urbanistica in data 5 maggio 2005 CON/5364, composto da tre palazzine "A", "B" e "C" di cinque piani (secondo interrato, primo interrato, seminterrato, terra, primo e mansarda) per un totale n. 76 appartamenti della superficie di complessivi mq 6.155,1, terrazzi di mq. 1.180,60, portici di complessivi mq. 1.037,50, e n. 76 autorimesse della superficie di complessivi mq. 3.633,40, accessori comuni della superficie di complessivi mq. 2.577,15, con circostante area di agiamento;



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

- che è intenzione della Società IMMOBIL WORLD S.r.l. subentrare nel suindicato contratto di leasing immobiliare;
- che la società IMMOBIL WORLD S.r.l. ha oggetto sociale abilitante alla “gestione di patrimoni immobiliari. L’acquisto, la vendita, la gestione e l’affitto/locazione di beni immobili...”;
- che la società IMMOBIL WORLD S.r.l., come risulta da documentazione allegata, non è attualmente intestataria di alcun immobile, non ha a tutt’oggi ritirato la licenza d’esercizio e, quindi, non ha assunto alcun lavoratore subordinato, non avendo peraltro alcun obbligo occupazionale;

ciò premesso il sottoscritto rivolge

Istanza

affinché la Società IMMOBIL WORLD S.r.l. possa intestarsi i beni immobili sopra indicati mediante subentro quale utilizzatrice, con conseguente futuro esercizio del diritto di riscatto, nel contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 250235 meglio descritto al punto a) della premessa.

Confidando in un favorevole accoglimento della presente istanza, il sottoscritto porge deferenti ossequi.

F.to) Avv. Luca Della Balda”.

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l’art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall’art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,

AUTORIZZA

la Società **IMMOBIL WORLD S.R.L.** a subentrare nella titolarità del contratto di locazione finanziaria - stipulato con la Società “LEASING SAMMARINESE S.P.A.” (già “LEASING SAMMARINESE S.A.”) - relativamente agli immobili in istanza descritti e a riscattare ed intestarsi gli stessi immobili al termine di detto contratto.

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII.

(Deliberazione n.13)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0017/2010:

IMPRESA 2000 S.R.L. PER AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO IN LOCAZIONI FINANZIARIE E AL RISCATTO E INTESAZIONE DI IMMOBILI IN VIA OLNANO (SERRAVALLE) E PER ATTESTAZIONE DELL'INTERVENUTA STIPULA DI ATTI DI CESSIONE DI CONTRATTI DI LEASING COME DESCRITTI IN ISTANZA

“Il sottoscritto Notaio, in nome e per conto della società Impresa 2000 srl con sede in Serravalle (RSM) in Via Olnano n. 18, Società riconosciuta con decreto del Tribunale Commissariale di San Marino del 02.01.1997 ed iscritta al n. 1316 del Registro Generale delle Società, Codice Operatore Economico SM6137;

premessi

1. che con delibere dell'Onorevole Consiglio dei XII n. 35 del 20 ottobre 2000 e n. 19 del 18 febbraio 2002 la società Impresa 2000 srl (già Mission srl) veniva autorizzata a subentrare nel contratto di locazione in essere tra il sig. Morris Faetanini e la leasing sammarinese in relazione ai seguenti beni immobili: quote millesimali da regigersi di fabbricato, in corso di costruzione, sua area di terreno sita in località Cà Ragni (RSM) distinta a Catasto Terreni al Foglio 5, particella 286, Qualità Sa, Classe 1°, di mq.1120, R.D. 3.315 - R.A. 1.523 - R.L. 6.586; particella 662, Qualità Sa, Classe 1°, di mq.500, R.D. 1.480 - R.A. 680 - R.L. 2.940; particella 620, Qualità Ba, Classe U, di mq.150, R.D. 391 - R.A. 41 - R.L. 259; particella 619, Qualità Ba, Classe U, di mq.50, R.D. 130 - R.A. 13 - R.L. 86; particella 639, Qualità Ba, Classe U, di mq.170, R.D. 444 - R.A. 46 - R.L. 292; particella 638, Qualità Ba, Classe U, di mq.45, R.D. 118 - R.A. 12 - R.L. 78; particella 640, Qualità Ba, Classe U, di mq.10, R.D. 26 - R.A. 2 - R.L. 17; dette quote millesimali andranno a concretizzarsi nella proprietà esclusiva di – porzioni di fabbricato al piano seminterrato e terra della superficie complessiva di mq. 280 circa è altresì compresa la proprietà esclusiva di portico esterno di mq. 40 circa; nonché la proprietà esclusiva di agiamento esterno di mq. 30 circa da adibire a parcheggio;

2. che a seguito di allibramento catastale i beni sopra descritti hanno assunto la seguente consistenza: Porzione di complesso immobiliare ad uso ufficio con deposito e n. 2 posti auto, sito in località Serravalle Via Olnano e distinto al Catasto fabbricati di questa Repubblica al Foglio 5 – n. 286 – sub. 27 – Cat. A/6 – Cl. 5 di v.u. 3 – R.c. 17,35, e Foglio di mappa n. 5, particella n. 286, Sub. 30, Cat. A/2, Cl. 3, V.u. 2,50, R.c. 4,78;

3. che con Atto Pubblico in data 11.04.2003 rogato dal Notaio Dott.ssa Patrizia Bellavista Rep. 140, registrato a San Marino il 12.05.2003 al N. 6235 Vol. 2003 del Registro Formalità e trascritto in pari data, Registro Formalità Vol. 2003 Art. 2162, la società Impresa 2000 srl ha ceduto alla società Mission srl che è subentrata parzialmente accettando ogni diritto relativo, alla quota pari al 26.378%, del contratto di locazione descritto al punto 1) della premessa; a seguito di detta cessione la Leasing Sammarinese S.P.A. ha stipulato con la Mission Srl un nuovo contratto intitolato contratto di locazione immobiliare n. 3634, registrato a San Marino il 12.05.2003 al n. 6236 Vol. 2003 del registro di Formalità e trascritto in pari data, Registro Formalità Vol. 2003 Art. 2163 concedendo in locazione i seguenti beni immobili:



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

- Porzione di complesso immobiliare ad uso ufficio con deposito e n. 2 posti auto, sito in località Serravalle Via Olnano e distinto al Catasto fabbricati di questa Repubblica al Foglio n. 5 - n 286 – sub. 27 - Cat. A/6, Cl. 5 di v.u. 3 – R.c. 17,35, nonché comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione dei millesimi di competenza.

4. che con Atto Pubblico in data 01.06.2005 rogato dal Notaio Dott.ssa Patrizia Bellavista Rep. 267, registrato a San Marino il 01.07.2005 al N. 9151 Vol. 2005 del Registro Formalità e trascritto in pari data Reg. Dep. Vol. 2005 n. 1426 del Registro Formalità al Vol. 2005 Art. 514, la società Impresa 2000 srl ha ceduto alla società San Marino Events srl che ha accettato, parte del contratto di locazione descritto al punto 1) della premessa; a seguito di detta cessione la Leasing Sammarinese S.A. ha stipulato con la società San Marino Events srl un nuovo contratto intitolato contratto di locazione immobiliare n. 250029 del 01.06.2005, registrato a San Marino il 01.07.2005 al n. 9153 Vol. 2005 del registro di Formalità e trascritto in pari data, Reg. Dep. Vol. 2005 n. 1427 Registro Formalità Vol. 2005 Art. 515 i seguenti beni immobili:

- Ufficio al piano seminterrato di complessivi mq. 17,50 circa, con annesso portico di mq. 12,50 circa, il tutto oggi distinto al vigente catasto fabbricati al F. 5 - n 286 – sub. 30 - Cat. A/2, Cl. 3 di v.u. 2,50 – R.c. 4,78.

5. che le società Mission Srl e San Marino Events srl, hanno richiesto alla società impresa 2000 di retrocedere i contratti di Leasing stipulati ritrasferendo in capo alla società Impresa 2000 srl la possibilità di riscattare tali beni al termine del contratto di locazione immobiliare;

6. che essendo la società Impresa 2000 srl già stata autorizzata con le delibere di cui al punto 1) delle premesse, a stipulare un contratto di Leasing Immobiliare con la soc. Leasing Sammarinese Spa, utilizzando le delibere n. n. 35 del 20 ottobre 2000 e n. 19 del 18 febbraio 2002, in data 11 febbraio 2009, la società Impresa 2000 srl è subentrata nei contratti di Leasing Immobiliare n. 3634 e 250029;

chiede

che codesto On.le Consiglio dei XII Voglia autorizzare la società Impresa 2000 Srl a subentrare nei Contratti di Locazione Finanziaria n. 3634, registrato a San Marino il 12.05.2003 al n. 6236 Vol. 2003 del registro di Formalità e trascritto in pari data, Registro Formalità Vol. 2003 Art. 2163 e n. 250029 del 01.06.2005, registrato a San Marino il 01.07.2005 al n. 9153 Vol. 2005 del registro di Formalità e trascritto in pari data, Reg. Dep. Vol. 2005 n. 1427 Registro Formalità Vol. 2005 Art. 515 che erano in corso rispettivamente tra la Società “Leasing Sammarinese S.A.” ora “Leasing Sammarinese S.p.A.”, corrente in Via Consiglio dei Sessanta n. 99 Cod. Op. Ec. SM02683, e la società “Mission S.r.l.”, corrente in Serravalle (RSM), Via Olnano n. 18, Cod. Op. Ec. SM 7684, e tra sa società “Leasing Sammarinese S.a.” e la “San Marino Events srl” corrente a Falciano (RSM) Strada degli Angariari n. 3, autorizzandolo altresì a riscattare e ad intestarsi i beni immobili oggetto dei sopra citati Contratti di Locazione Finanziaria e precisamente:

per il contratto n. 3634 del 11 aprile 2003

- Porzione di complesso immobiliare ad uso ufficio con deposito e n. 2 posti auto, sito in località Serravalle Via Olnano e distinto al Catasto fabbricati di questa Repubblica al Foglio n. 5 - n 286 – sub. 27 - Cat. A/6, Cl. 5 di v.u. 3 – R.c. 17,35, nonché comproprietà delle parti comuni e dei diritti e doveri relativi in ragione dei millesimi di competenza.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

- per il contratto n. 250029 del 01 giugno 2005:
- Ufficio al piano seminterrato di complessivi mq. 17,50 circa, e monolocale al piano seminterrato di complessivi mq. 25 circa, con annesso portico di mq. 12,50 circa, il tutto oggi distinto al vigente catasto fabbricati al F. 5 - n 286 – sub. 30 - Cat. A/2, Cl. 3 di v.u. 2,50 – R.c. 4,78.

Dando atto che gli atti di cessione dei contratti di Leasing n. 3634 e n. 250029 sopra citati sono già stati stipulati.

Con osservanza.

San Marino, 19 gennaio 2010

F.to) dott.ssa Lucia Selva”.

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,

Viste le sue precedenti delibere n. 35 del 20 ottobre 2000 e n. 19 del 18 febbraio 2002

AUTORIZZA

la Società **IMPRESA 2000 S.R.L.** esclusivamente a subentrare nella titolarità dei contratti di locazione finanziaria - stipulati con la Società “LEASING SAMMARINESE S.P.A.” (già “LEASING SAMMARINESE S.A.”) - relativamente agli immobili in istanza descritti e a riscattare ed intestarsi gli stessi immobili al termine di detto contratto.

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII.

(Deliberazione n.14)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0021/2010:

FINCOMPANY S.P.A. (GIÀ FINCOMPANY S.A.) PER AUTORIZZAZIONE ALLA LEGITTIMAZIONE DELL'ORIGINARIO ACQUISTO DI IMMOBILI IN VIA VALDES DE CARLI (BORGO MAGGIORE) ED ALLA RELATIVA CONTABILIZZAZIONE NELL'ATTIVO DEI "BENI DA LOCARE" AI SENSI DELL'ART.148 LEGGE N.165/2005

“Repubblica di San Marino, addì 19 gennaio 2010

Il sottoscritto Avv. Bellavista Patrizia, Notaio Pubblico in San Marino, a quanto infra opportunamente incaricato dalla Società FINCOMPANY SpA con sede in Dogana (RSM), Piazza Enriquez n. 22/C, iscritta nel Registro Generale delle Società il 05/01/2010 al n. 6064, COE SM05907

premesso

- che mediante atto pubblico rogato dal Dott. Livio Bacciocchi, Rep. n. 11.217 del 06/04/2009, la Società Fincompany SA ora Fincompany SpA acquistava dalla Società Leasing Sammarinese s.a. i seguenti beni immobili:

porzioni di fabbricato facenti parte di un maggior complesso immobiliare sito in Borgo Maggiore, Via Valdes De Carli, distinte al vigente Catasto Fabbricati di questa Repubblica, nella Parrocchia di Borgo Maggiore al Foglio 29-numero 257-sub 3-Cat. A6-Classe 5-V.u. 1,0-RC 5,78; sub 4-Cat. A6-Classe 5-V.u. 2,0-RC 11,57 e sub 5-Cat. A6-Classe 5-v.u. 2,0-RC 11,57;

- che oggetto del sopraccitato atto era il trasferimento della proprietà dei beni immobili sopra identificati dalla Società Leasing Sammarinese s.a. alla Società Fincompany SA ora Fincompany SpA, entrambi locatori finanziari, il quale avveniva previa richiesta della Società SAMA R.E. Srl con sede in Borgo Maggiore (RSM), Via De Carli n.6, COE SM21388, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge 19/11/2001 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni rimanendo lo stesso locatario in pendenza di contratto di locazione finanziaria immobiliare nonché per gli effetti di cui all'art. 148 della legge 165/2005 ai sensi del quale non era necessaria la preventiva autorizzazione dell'On.le Consiglio dei XII;

- che con atto rogato dal sottoscritto Notaio in data 15/12/2009, Rep. n. 669, Registrato a San Marino il 13/01/2010 al n. 329, Vol. 2010 e Trascritto a San Marino il 13/01/2010 all'art. 26 Vol. 2010, veniva dalla Società Fincompany SA risolto per inadempimento del conduttore-utilizzatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 dello stesso, il contratto di locazione finanziaria n. 8677 sottoscritto in data 06/04/2009 e registrato a San Marino il 05/05/2009 al n. 5467 Vol.2009 e trascritto a San Marino il 05/05/2009 all' Art.410, Vol.2009;

- che nei casi di risoluzione di contratti di cui al comma 1) dell'art. 148 della Legge 165/2005, venendo a mancare la causa locativa dell'acquisto immobiliare, la società finanziaria è tenuta a presentare istanza di autorizzazione al Consiglio dei XII al fine di legittimare l'originario acquisto dell'immobile e la sua contabilizzazione nella voce dell'attivo "beni da locare";

tutto ciò premesso

richiede

a codesto On.le Consiglio dei XII, la prescritta autorizzazione in favore della Società Fincompany SpA al fine di legittimare l'originario acquisto da questa effettuato dei beni



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

immobili sopra descritti e la relativa contabilizzazione degli stessi nella voce dell'attivo "beni da locare".

Con Osservanza.

F.to) Dr.ssa Patrizia Bellavista".

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Visto l'art.148 della Legge 17 novembre 2005 n.165

AUTORIZZA

la Società **FINCOMPANY S.P.A.** (già FINCOMPANY S.A.) alla legittimazione dell'originario acquisto dei beni immobili in istanza descritti e alla contabilizzazione dei medesimi nella voce dell'attivo "beni da locare"

(Deliberazione n.15)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0022/2010:

FINCOMPANY S.P.A. (GIÀ FINCOMPANY S.A.) PER AUTORIZZAZIONE ALLA LEGITTIMAZIONE DELL'ORIGINARIO ACQUISTO DI IMMOBILI IN VIA LA RIVA (BORGO MAGGIORE) ED ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL MEDESIMO NELL'ATTIVO DEI "BENI DA LOCARE" AI SENSI DELL'ART.148 LEGGE N.165/2005

“Repubblica di San Marino, addì 19 gennaio 2010

Il sottoscritto Avv. Bellavista Patrizia, Notaio Pubblico in San Marino, a quanto infra opportunamente incaricato dalla Società FINCOMPANY SpA con sede in Dogana (RSM), Piazza Enriquez n. 22/C, iscritta nel Registro Generale delle Società il 05/01/2010 al n. 6064, COE SM05907,

premessò

- che mediante atto pubblico rogato dal Dott. Livio Baccocchi, Rep. n.11.216 del 06/04/2009, la Società Fincompany SA ora Fincompany SpA acquistava dalla Società Leasing Sammarinese s.a. i seguenti beni immobili:

porzioni di fabbricato facenti parte di un maggior complesso immobiliare sito in Borgo Maggiore, Via La Riva, distinte al vigente Catasto Fabbricati di questa Repubblica, nella Parrocchia di Borgo Maggiore al Foglio 29-numero 257-sub 6-Cat. A6-Classe 5-V.u. 1,5-RC 8,68; sub 7-Cat. A6-Classe 5-V.u. 1,5-RC 11,57 e sub 8-Cat. A6-Classe 5-v.u. 2,0-RC 11,57;

- che oggetto del sopraccitato atto era il trasferimento della proprietà dei beni immobili sopra identificati dalla Società Leasing Sammarinese s.a. alla Società Fincompany SA ora Fincompany SpA, entrambi locatori finanziari, il quale avveniva previa richiesta della Società CONSULIMM Srl con sede in Borgo Maggiore (RSM), Via W.De Carli n.6, COE SM21504, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge 19/11/2001 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni rimanendo lo stesso locatario in pendenza di contratto di locazione finanziaria immobiliare nonché per gli effetti di cui all'art. 148 della legge 165/2005 ai sensi del quale non era necessaria la preventiva autorizzazione dell'On.le Consiglio dei XII;

- che con atto rogato dal sottoscritto Notaio in data 15/12/2009, Rep. n. 670, Registrato a San Marino il 13/01/2010 al n. 332 Vol. 2010 e Trascritto a San Marino il 13/01/2010 all'art. 134 Vol. 2010 , veniva dalla Società Fincompany SA ora Fincompany SpA risolto per inadempimento del conduttore-utilizzatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 dello stesso, il contratto di locazione finanziaria n. 8675 sottoscritto in data 06/04/2009 e registrato a San Marino il 05/05/2009 al n. 5465 Vol.2009 e trascritto a San Marino il 05/05/2009 all'Art.409, Vol.2009;

- che nei casi di risoluzione di contratti di cui al comma 1) dell'art. 148 della Legge 165/2005, venendo a mancare la causa locativa dell'acquisto immobiliare, la società finanziaria è tenuta a presentare istanza di autorizzazione al Consiglio dei XII al fine di legittimare l'originario acquisto dell'immobile e la sua contabilizzazione nella voce dell'attivo “beni da locare”;

tutto ciò premesso
richiede



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

a codesto On.le Consiglio dei XII, la prescritta autorizzazione in favore della Società Fincompany SpA al fine di legittimare l'originario acquisto da questa effettuato dei beni immobili sopra descritti e la relativa contabilizzazione degli stessi nella voce dell'attivo "beni da locare".

Con Osservanza.

F.to) Dr. Patrizia Bellavista".

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Visto l'art.148 della Legge 17 novembre 2005 n.165

AUTORIZZA

la Società **FINCOMPANY S.P.A.** (già FINCOMPANY S.A.) alla legittimazione dell'originario acquisto dei beni immobili in istanza descritti e alla contabilizzazione dei medesimi nella voce dell'attivo "beni da locare"

(Deliberazione n.16)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0023/2010:

POLIGEST S.R.L. PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE FINANZIARIA E AL RISCATTO ED INTESTAZIONE DI IMMOBILI IN LOCALITÀ CÀ GIANGI (SAN MARINO)

“Repubblica di San Marino, lì 18 gennaio 2010

Il sottoscritto Avv. Marino Federico Fattori, con studio professionale in Borgo Maggiore (RSM) in Via XXVIII Luglio n.187, a quanto infra opportunamente incaricato, dalla società POLIGEST S.R.L., con sede a Domagnano (RSM) in Via XXV Marzo, n.67, società a socio unico, costituita il 28.05.2002, giuridicamente riconosciuta il 24.06.2002, iscritta al n.2804 del Registro delle società, C.O.E. SM18522,

- Capitale Sociale: Euro 75.000,00, sottoscritto il 30.05.2008 ed interamente versato in data 14.07.2008;
- Amministratore Unico e legale rappresentante: signor MASI ANGELO GIORGIO, nato a San Marino (RSM) il 24.08.1960, residente a San Marino (RSM) in Contrada di Borgoloto n.25, cittadino sammarinese, Codice ISS 17490;
- Unità lavorative impiegate: nessuna;
- Beni immobili intestati: nessuno;
- Contratti di leasing immobiliare: nessuno;
- Oggetto sociale: “acquisto, vendita e gestione di patrimoni immobiliari. Gestione di marchi, brevetti e know-how. Assunzione diretta e indiretta di mandati di agenzia nonché procacciare affari”.

Premesso:

- a) - che gli immobili della presente istanza formano oggetto di contratto di locazione finanziaria immobiliare attualmente in corso fra la Società LEASING SAMMARINESE S.P.A., con sede a Dogana (RSM) in Via Consiglio dei Sessanta, n.99, Cap. sociale € 20.000.000,00 i.v., C.O.E. SM 02683 e il signor MASI ANGELO GIORGIO, nato a San Marino (RSM) il 24.08.1960, residente a San Marino (RSM) in Contrada di Borgoloto n.25, cittadino sammarinese, Codice ISS 17490;
- b) - che è intenzione della società POLIGEST S.R.L. acquisire in locazione finanziaria e quindi riscattare al termine del relativo contratto di leasing immobiliare, i beni oggetto della presente istanza e più avanti dettagliatamente descritti;

tutto ciò premesso richiede

a Codesto On.le Consiglio dei XII la prescritta autorizzazione in favore della società POLIGEST S.R.L. a ricevere in locazione finanziaria dalla società LEASING SAMMARINESE S.P.A. e quindi riscattarli alla relativa scadenza, le seguenti porzioni immobiliari insistenti su area di terreno sita a San Marino (RSM) in località Cà Giangi, distinta al vigente Catasto Terreni della Repubblica di San Marino al F. 40 – N. 554 – Q. SA – Cl. 3 – mq. 800 – R.D. 0,67 – R.A. 0,45 – R.L. 1,53 e N. 555 – Q. SA – Cl. 3 – mq. 1.010 – R.D. 0,84 – R.A. 0,56 – R.L. 1,93 e precisamente:



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

- 1) Quota millesimale pari a 59/1000 dell'intero fabbricato che si concretizzeranno nella proprietà esclusiva di:
 - ufficio posto al piano terra della superficie di mq. 53,55 circa, con annessi balconi e portici di mq. 26,85 circa, il tutto pari a 36 millesimi dell'intero;
 - garage al piano seminterrato della superficie di mq. 32,05 circa pari a 9 millesimi dell'intero, con annesso locale ad uso cantina posto al piano seminterrato della superficie di mq. 51,25 circa, con annessi balconi e portici di mq. 29,25 circa pari a 14 millesimi dell'intero;
- 2) Quota millesimale pari a 51/1000 dell'intero fabbricato che si concretizzeranno nella proprietà esclusiva di:
 - ufficio posto al piano mansardato della superficie di mq. 61,60 circa, con annessi balconi e portici di mq. 9,60 circa, il tutto pari a 37 millesimi dell'intero;
 - garage al piano seminterrato della superficie di mq. 21,90 circa pari a 6 millesimi dell'intero;
 - garage al piano seminterrato della superficie di mq. 21,60 circa pari a 6 millesimi dell'intero;
 - posto auto al piano seminterrato della superficie di mq. 12,50 circa pari a 2 millesimi dell'intero
- 3) Quota millesimale pari a 31/1000 dell'intero fabbricato che si concretizzeranno nella proprietà esclusiva di:
 - ufficio posto al piano mansardato della superficie di mq. 40,20 circa, con annessi balconi e portici di mq. 9,70 circa, il tutto pari a 25 millesimi dell'intero;
 - garage al piano interrato della superficie di mq. 21,35 circa pari a 6 millesimi dell'intero.

È inoltre compresa la proporzionale quota sulle parti, spazi ed accessori comuni, come previsto per Legge e pratica.

Poiché l'utilizzatore è società di diritto sammarinese, si confida nell'accoglimento della presente istanza.

Si allega la documentazione prevista per legge.

Con osservanza.

F.to) Avv. Marino Federico Fattori".

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,

AUTORIZZA

la Società **POLIGEST S.R.L.** ad acquisire in locazione finanziaria – dalla Società LEASING SAMMARINESE S.P.A. – gli immobili in istanza descritti e a riscattare e a intestarsi gli stessi immobili al termine di detto contratto.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII

(Deliberazione n.17)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0025/2010:

PROGRAMMA IMMOBILIARE S.R.L. PER AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO PARZIALE IN LOCAZIONE FINANZIARIA E AL RISCATTO E INTESTAZIONE DI IMMOBILE IN STRADA NONA GUALDARIA E IN STRADA AULOCETO (BORGO MAGGIORE)

“Il sottoscritto Avv. Alberto Selva, in nome e per conto della Società a Responsabilità Limitata “PROGRAMMA IMMOBILIARE S.r.l.”, con sede in Chiesanuova (RSM) Via Corrado Forti n. 58, iscritta al n. 4920 del registro delle società, c.o.e. SM 21460,

chiede

che la summenzionata Società venga autorizzata al subentro nel contratto di leasing con riscatto al termine dello stesso dei seguenti beni immobili di proprietà attualmente della Soc. Leasing Sammarinese S.A.:

- la quota indivisa di $\frac{1}{2}$ (un mezzo) di capannone industriale e annessi distinto a Catasto Fabbricati nella parrocchia di Borgo Maggiore in Strada Nona Gualdaria e in Strada Auloceto, al foglio 12, n. 225 sub 1, Cat. D4, Cl. U, R.C. 1.073,71; sub 2, Cat. C3, Cl. 5, Mq. 507, R.C. 120,46; sub 3, Cat. C3, Cl. 5, Mq. 691, R.C. 164,18.

L'istante è società immobiliare e acquista i suddetti beni nell'ambito della propria attività istituzionale.

In esecuzione a quanto richiesto dall'On.le Consiglio dei XII, si fa presente che, allo stato, la Società istante non è proprietaria dei beni immobili.

Inoltre, da visura all'Ufficio Registro ed Ipotecche in data 18.1.2010, si desume che:

- è titolare di contratto di locazione finanziaria avente per oggetto a quota di $\frac{1}{2}$ relativa a fabbricato fatiscente ad uso laboratorio sito in Dogana Via Antonio Canova, distinto al catasto fabbricati al foglio 7, n. 280, Cat. C3, Cl. 4, Mq. 442, R.C. 79,90 e terreno sito in Dogana, località La Creta, distinto al catasto terreni al foglio 7 n. 285, Q. S., Cl. 1, Ha. 0, a. 05, ca. 20, R.D. 0,67 – R.A. 0,32 – R.L. 1,39.

Con ossequio.

San Marino, 18 gennaio 2010

F.to) Avv. Alberto Selva”.

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,

AUTORIZZA

la Società **PROGRAMMA IMMOBILIARE S.R.L.** a subentrare parzialmente nella titolarità del contratto di locazione finanziaria - stipulato con la Società “LEASING SAMMARINESE



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

S.A.” - relativamente all’immobile in istanza descritto e a riscattare ed intestarsi lo stesso immobile al termine di detto contratto.

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII.

(Deliberazione n.18)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0026/2010:

OLYMPIC TOUR S.R.L. PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE FINANZIARIA E AL RISCATTO ED INTESTAZIONE DI IMMOBILI FACENTI PARTE DI FABBRICATO (DENOMINATO "LA PIAZZA") IN VIA ONESTO SCAVINO (FALCIANO)

“Repubblica di San Marino, addì 19 gennaio 2010

Il sottoscritto Avv. Carlo Biagioli in nome e per conto della “OLYMPIC TOUR S.r.l.”, con sede a Falciano (RSM) in Via Onesto Scavino, 10, regolarmente iscritta al n. 5473 del Registro Generale delle Società, C.O.E. SM22126,

chiede

a codesto On.le Consiglio dei XII la prescritta autorizzazione affinché la società “OLYMPIC TOUR S.r.l.” possa divenire utilizzatore, con futuro esercizio del diritto di riscatto, di un contratto di leasing da stipularsi con la IBS LEASING S.p.A., con sede a Dogana (RSM) in Via Tre Settembre, 99, regolarmente iscritta al n. 3163 del Registro Generale delle Società, C.O.E. SM 19092, relativamente alle seguenti porzioni immobiliari facenti parte di maggior complesso immobiliare denominato “LA PIAZZA”, sito a Falciano (RSM) in Via Onesto Scavino, 10, e più precisamente:

- Locale ad uso ufficio posto al piano terzo meglio distinto al vigente Catasto Fabbricati di questa Repubblica al Foglio di Mappa n. 1, particella n. 733, sub. 90, Cat. A6, Cl. 7, V.u. 3,00, R.C. 31,30,

- numero 2 posti auto interni al piano seminterrato meglio distinti al vigente Catasto Fabbricati di questa Repubblica distinti al Foglio 1, particella n. 733, sub. 121, Cat. C5, Cl. 6 di mq. 27, R.C. 2,37,

con i relativi e proporzionali diritti sulle aree e parti comuni, pertinenze, accessori.

Con ossequio.

F.to) Avv. Carlo Biagioli”.

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115,

AUTORIZZA

la Società **OLYMPIC TOUR S.R.L.** ad acquisire in locazione finanziaria – dalla Società IBS LEASING.S.P.A. – gli immobili in istanza descritti e a riscattare e a intestarsi gli stessi immobili al termine di detto contratto.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII

(Deliberazione n.19)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

COMMA N.5 - ESAME ISTANZE SOCIETÀ COOPERATIVE DI ABITAZIONE

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0003/2010:

SOCIETÀ COOPERATIVA "SOLE" PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E INTESAZIONE DI IMMOBILI IN VIA MARINONE, LOCALITÀ POGGIO RUGGINE (SERRAVALLE) DA ASSEGNARE AL SOCIO GASPERONI MANUEL, CITTADINO SAMMARINESE

“Repubblica di San Marino, addì 11 gennaio 2010

Il sottoscritto Avvocato Livio Bacciocchi, per opportuno incarico ricevuto dagli Organi di Amministrazione della Società Cooperativa "SOLE" a Proprietà Divisa e Responsabilità Limitata, Giuridicamente Riconosciuta in data 19 ottobre 1987 ed Iscritta nel Registro degli Enti Cooperativi al N° 19, chiede

che l'On.le Consiglio dei XII voglia autorizzare la Società cooperativa predetta ad acquistare e quindi intestare a suo nome i seguenti beni immobili:

- Quote millesimali di porzioni di fabbricato in corso di costruzione su area di terreno sita in Serravalle - Località Poggio Ruggine – Via Marinone (R.S.M.), distinta, detta area, al vigente Catasto Fabbricati di questa Repubblica, nella Parrocchia di Serravalle, al Foglio 14 – Numero 411 – sub 1 e 2 (sulla quale insisteva fabbricato ora demolito) e Catasto Terreni al Foglio 14 – Numeri 937 – 1079- 1080 – 1083 - 1084 -594 e 1081 .

Dette quote millesimali andranno a concretizzarsi nella proprietà esclusiva di:

- Appartamento ad uso civile abitazione al 4° livello di mq. 70,30 circa, portici e balconi di mq. 17,50 circa; garage al 2° livello di mq. 25,10 circa.

E così come meglio detti beni sono evidenziati con velatura gialla, nella Piantina Tecnica allegata alla presente istanza.

Detti beni attualmente di proprietà della società LEASING SAMMARINESE S.p.A. – brevemente L.S. S.p.A., con sede in Dogana - Via Consiglio dei Sessanta, n. 99 (R.S.M.), Giuridicamente Riconosciuta in data 23 dicembre 2008 ed Iscritta nel Registro Generale delle Società al N. 5714, Codice Operatore Economico SM 02683, verranno poi assegnati dalla Società Cooperativa "SOLE", in proprietà esclusiva al socio futuro assegnatario signor GASPERONI MANUEL, nato il 02 agosto 1979 a San Marino (R.S.M.), residente in Dogana - Via G. Marchesi Da Cotignola, n. 9 (R.S.M.), cittadino sammarinese, celibe, Codice I.S.S.21747. Il tutto nel rispetto delle Leggi vigenti e nel pieno adempimento degli scopi sociali e mutualistici della Cooperativa "SOLE".

Si allegano tutti i documenti utili e necessari per l'esame della presente Istanza.

Con perfetta osservanza

F.to) Avv. Livio Bacciocchi”.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

IL CONSIGLIO DEI XII

visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;
vista la Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche

AUTORIZZA

la **SOCIETÀ COOPERATIVA "SOLE"** all'acquisto e all'intestazione degli immobili in istanza descritto che verranno poi assegnati in proprietà esclusiva al socio **GASPERONI MANUEL**, cittadino sammarinese.

(Deliberazione n.20)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0020/2010:

**SOCIETÀ COOPERATIVA "SOLE" PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E
INTESTAZIONE DI IMMOBILI IN VIA C.CANTU', LOCALITÀ GALAZZANO (SERRAVALLE) DA
ASSEGNARE AL SOCIO VALENTINI ANDREA, CITTADINO SAMMARINESE**

“Repubblica di San Marino, addì 18 gennaio 2010

Il sottoscritto Avvocato Livio Bacciocchi, per opportuno incarico ricevuto dagli Organi di Amministrazione della Società Cooperativa "SOLE" a Proprietà Divisa e Responsabilità Limitata, Giuridicamente Riconosciuta in data 19 ottobre 1987 e Regolarmente Iscritta nel Registro degli Enti Cooperativi al N° 19 a norma di legge,

chiede

che l'On.le Consiglio dei XII voglia autorizzare la Società Cooperativa predetta ad acquistare e quindi intestare a suo nome i seguenti beni immobili:

- Appartamento ad uso civile abitazione al piano secondo e garage al piano primo sottostante, facenti parte di un maggior complesso immobiliare sito in Galazzano - Via Cesare Cantù (R.S.M.), distinti detto appartamento e garage al vigente Catasto Fabbricati di questa Repubblica, nella Parrocchia di Serravalle alla Partita N. 8661 - Foglio 4 - Numero 36 - sub 12 - Cat. A2 - Classe 3 - V.u. 7,0 - R.C. 13,38 e sub 18 - Cat. C4 - Classe 6 - mq. 34 - R.C. 4,21.

Detti beni attualmente di proprietà della signora Capodagli Maria, nato il 12.11.1961 a Fano (PU), cittadina sammarinese, verranno poi assegnati dalla Cooperativa "SOLE", in proprietà esclusiva al Socio futuro assegnatario signor VALENTINI ANDREA, nato il 07 maggio 1983 a Borgo Maggiore (R.S.M.), residente in Falciano - Strada Cà Valentino (R.S.M.), cittadino sammarinese, celibe, Codice I.S.S. 102630.

Il tutto nel rispetto delle Leggi vigenti e nel pieno adempimento degli scopi sociali e mutualistici della Cooperativa "SOLE".

Si allegano tutti i documenti utili e necessari per l'esame della presente Istanza.

Con perfetta osservanza

F.to) Avv. Livio Bacciocchi".

IL CONSIGLIO DEI XII

visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

vista la Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

AUTORIZZA

la **SOCIETÀ COOPERATIVA “SOLE“** all’acquisto e all’ intestazione degli immobili in istanza descritto che verranno poi assegnati in proprietà esclusiva al socio **VALENTINI ANDREA**, cittadino sammarinese.

(Deliberazione n.21)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0024/2010:

Società Cooperativa “IL PILASTRO” per autorizzazione all’acquisto e intestazione di immobili in Via Vivolo di Faetano (Faetano) da assegnare al socio MUSCIONI EMANUELE

“Repubblica di San Marino, li 18.01.2010

La sottoscritta Dott.ssa Erika Muscioni, Notaio pubblico in San Marino, con Studio sito in Dogana (RSM), in Via 3 Settembre, n.99, per opportuno incarico ricevuto dagli Organi d’Amministrazione della Società Cooperativa di Abitazione a proprietà divisa e responsabilità limitata denominata “COOPERATIVA IL PILASTRO”, con sede in Dogana (RSM), Via Consiglio dei Sessanta, 99, costituita con atto pubblico in data 10.02.1989, giuridicamente riconosciuta il 24 ottobre 1989, iscritta al n.32 nel Registro delle Cooperative,

chiede

- che l’On.le Consiglio dei XII, voglia concedere autorizzazione affinché la Società Cooperativa predetta ai sensi e per gli effetti delle Leggi vigenti, acquisti e quindi intesti a suo nome i seguenti beni immobili, facenti parte di maggior corpo di fabbricato sito in località Faetano (RSM), Via Vivolo di Faetano n.11, distinti a catasto Terreni al Foglio 48 Particelle N. 281- Qualità Sa- classe 2- mq. 695- R.D. 1529v- R.A. 869 - R.L. 3329, N. 587- Qualità Sa- classe 2- mq. 60- R.D. 132- R.A. 75- R.L. 287 e N. 637 – Qualità Sa- classe 2- mq. 70 – RD. 154- R.A. 88- R.L. 335 e precisamente:
- Appartamento posto al primo piano mansardato di mq.67 circa con terrazzi di mq. 20,40 circa corrispondenti a 114,7/1000 dell’intero, il tutto come meglio evidenziato con il colore giallo nella planimetria allegata alla presente istanza;
- Garage posto al piano seminterrato, di mq 34,40, corrispondente a 16,7/1000, il tutto evidenziato con il colore giallo nella suindicata planimetria;
- quota di 1/56 dell’appezzamento di terreno, adibito ad uso strada privata, distinto al vigente Catasto Terreni al Foglio 48, N. 672 - Qualità Sa - classe 2- Ha 00.04.90- R.D. 1078 – R.A. 613 - R.L. 2347 e N. 612 – Qualità Sa - classe 2- Ha 00.00.40 - R.D. 88 - R.A. 50- R.L. 191, destinata ad uso strada comune.

Sono altresì, da trasferire ed acquistare tutti i relativi diritti in proporzione sulle parti comuni dello stabile, dell’aggiamento esterno e tutto quant’altro di Legge e pratica.

Detti beni ad oggi, sono di proprietà del Sig. CONTI Fabrizio , nato a Rimini (RN), il 04 aprile 1972, residente in Faetano (RSM), Via Vivolo di Faetano, n.11, Cod.ISS. n. 105869.

Gli stessi beni, in caso di accoglimento della presente, saranno poi assegnati dalla Cooperativa “IL PILASTRO”, in proprietà esclusiva al futuro socio Signor MUSCIONI Emanuele, nato a Rimini (RN), il 05 dicembre 1989, residente in Faetano (RSM), Via Vivolo di Faetano, n.4, Cod. ISS n. 134939, mediante apposito Atto d’Assegnazione Quota sociale, il tutto nel pieno rispetto ed adempimento degli scopi mutualistici ed assistenziali della Cooperativa medesima.

Si fa presente che il Sig. Muscioni Emanuele non essendo intestatario di nessun immobile acquisterebbe il fabbricato oggetto della presente istanza come “prima casa”.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Si allegano tutti i documenti utili e necessari all'esame della presente Istanza.
Con Ossequio.
F.to) Dr. Erika Muscioni Notaio”.

IL CONSIGLIO DEI XII

visto l'art. 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'art.15 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;
vista la Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche

AUTORIZZA

la **SOCIETÀ COOPERATIVA “IL PILASTRO”** all'acquisto e all'intestazione degli immobili in istanza descritto che verranno poi assegnati in proprietà esclusiva al socio **MUSCIONI EMANUELE**, cittadino sammarinese.

(Deliberazione n.22)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

COMMA N.6 - ESAME ISTANZE PRIVATI

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0701/2009:

CAPANNI NICOLETTA per autorizzazione all'acquisto e intestazione di immobili in Via Giovanni Guarnerio, località Gualdicciolo (Acquaviva)

Repubblica di San Marino, addì 18 novembre 2009

Il sottoscritto Dott. Avv. Tania Ercolani, Notaio Pubblico in San Marino, opportunamente incaricata dalla Signora CAPANNI NICOLETTA, nata il 20 ottobre 1962 a Verucchio (RN), residente in Borgo Maggiore (R.S.M.) Via A. da Piandavello n. 2, cittadina italiana, Cod. I.S.S. 149166;

premesso che:

- La Signora Capanni è figlia della Signora ZAVOLI GIUSEPPINA, nata ad Acquaviva (R.S.M.) il 18 ottobre 1941, deceduta l'11 giugno 1989, Cod. I.S.S. 105612, cittadina sammarinese;
- La Signora Capanni risulta essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino dal 17 luglio 2006;

ciò premesso,

il sottoscritto Avvocato chiede

che l'On.le Consiglio dei XII Voglia autorizzare la Signora Capanni Nicoletta ad acquistare i seguenti beni immobili, attualmente di proprietà della Società Leasing Sammarinese s.p.a.:

- Appartamento già dotato di abitabilità ad uso civile abitazione, garage e nr. 2 posti auto siti in località Gualdicciolo (R.S.M.) Via Giovanni Guarnerio, distinti al vigente Catasto Fabbricati al Foglio 16 n. 121, Sub. 5, Cat. A2, Cl. 3, V.u. 4.5, R.C. 8.60, Sub. 26, Cat. C4, Cl. 6, mq. 33, R.C. 4.09, Sub. 18, Cat. C5, Cl. 5, mq. 13, R.C. 0.91 e Sub. 19, Cat. C5, Cl. 5, mq. 13, R.C. 0.91.

Quanto sopra con gli inerenti accessori e la relativa quota di comproprietà degli enti condominiali.

Si allegano tutti i documenti utili e necessari per l'esame della presente istanza.

Deferenti ossequi.

F.to) Avv. Tania Ercolani".

IL CONSIGLIO DEI XII

Vista la sua precedente deliberazione n.25 del 4 dicembre 2009

Vista la Rubrica XXXIV, Libro III, Leges Statutae

Visto l'art.2, punto 6), della Legge 5 giugno 1923 n.13

AUTORIZZA



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

il Signor **CAPANNI NICOLETTA** ad acquistare e ad intestarsi gli immobili in istanza descritti.

(Deliberazione n.23)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0002/2010:

VISERBI DANIELE per autorizzazione all'acquisto e intestazione di immobili in Strada La Creta, località Falciano (Serravalle)

“Repubblica di San Marino, addì 15 dicembre 2009

Il sottoscritto Avv. Livio Bacciocchi, per opportuno incarico ricevuto dal signor VISERBI DANIELE, nato il 15 gennaio 1970 a Rimini (RN), residente in Dogana – Via G. Marchesi da Cotignola, n. 19 (R.S.M.), cittadino italiano, coniugato, Codice I.S.S. 134152;

premessi che:

- a) – in data 31.07.2009 l'On.le Consiglio dei XII autorizzava il signor Viserbi Daniele ad acquistare “Quote millesimali da redigersi di porzioni di fabbricato da edificarsi su area di terreno sita in Falciano – Strada La Creta (R.S.M.), distinta al vigente Catasto Fabbricati di questa Repubblica, nella Parrocchia di Serravalle al Foglio 8 – Numero 321 – subalterni 1 e 2 (sulla quale insisteva fabbricato ora demolito) e Numero 388. Dette quote millesimali andranno a concretizzarsi nella proprietà esclusiva di”;
- b) – oltre ai mappali sopra descritti la costruzione del complesso edilizio concerne anche le seguenti particelle: Catasto Fabbricati - Foglio 8 - Numero 664 – Cat. PE – Classe U - mq. 20; Catasto Terreni - Foglio 8 – Numero 390 – Qualità S – Classe 2 – mq. 50 – R.D. 0,05 – R.A. 0,03 – R.L. 0,11 e Numero 1030 – Qualità S – Classe 2 – mq. 100 – R.D. 0,09 – R.A. 0,05 – R.L. 0,22;
- c) – l'omissione dei mappali di cui al precedente punto della premessa comporta il rilascio di nuova autorizzazione da parte dell'On.le Consiglio dei XII.

Ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

chiede

che l'On.le Consiglio dei XII voglia autorizzare il signor Viserbi Daniele, sopra generalizzato, ad acquistare e quindi intestare, i seguenti beni immobili:

- Quote millesimali di porzioni di fabbricato in corso di costruzione su area di terreno sita in Falciano – Strada La Creta (R.S.M.), distinta al vigente Catasto Fabbricati di questa Repubblica, nella Parrocchia di Serravalle, al Foglio 8 – Numero 321 – sub 1 e sub 2 (sulla quale insisteva fabbricato ora demolito) ed al Foglio 8 – Numeri 388 e 664; ed al Catasto Terreni – Foglio 8 – Numeri 390 e 1030.

Dette quote millesimali si concretizzeranno nella proprietà esclusiva di:

- Appartamento ad uso civile abitazione e locale accessorio al piano primo sottostante della superficie complessiva di mq. 123,95 circa con annessi terrazzi e portici della superficie di mq. 6,70 circa; garage al piano interrato di mq. 62,56 circa; giardino e marciapiede in proprietà esclusiva.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

E così come meglio detti beni sono evidenziati con velatura gialla nella piantina tecnica allegata alla presente istanza.

Detti beni sono attualmente di proprietà della Società LEASING SAMMARINESE S.p.a..

Il sottoscritto precisa che:

- il signor Viserbi Daniele sopra generalizzato, è residente in questa Repubblica come si evince dal Certificato rilasciato dal Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino ed allegato alla presente istanza e alla data della sua immigrazione nella Repubblica di San Marino, era maggiore di età;
- il signor Viserbi Daniele non è proprietario di altri beni immobili in questa Repubblica e non è conduttore di Contratti di Locazione Finanziaria come risulta dalla visura allegata alla presente istanza;
- il signor Viserbi Daniele è figlio della signora Muscioni Clementina, nata il 08.06.1948 a Montescudo (RN), cittadina sammarinese, Codice I.S.S. 106058.

Si allegano tutti i documenti utili e necessari per l'esame della presente Istanza.

Con perfetta osservanza

F.to) Avv. Livio Bacciocchi”.

IL CONSIGLIO DEI XII

Vista la Rubrica XXXIV, Libro III, Leges Statutae

Visto l'art.2, punto 6), della Legge 5 giugno 1923 n.13

Vista la sua precedente deliberazione n. 44 del 31 luglio 2009

AUTORIZZA

il Signor **VISERBI DANIELE** ad acquistare e ad intestarsi gli immobili in istanza descritti.

(Deliberazione n.24)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0011/2010:

ALBERTO SCANDROGLIO per autorizzazione al subentro parziale in contratto di locazione finanziaria – in essere con la Società FINLEASING s.A. - e al riscatto ed intestazione di immobili in località Valdragone (San Marino)

“Repubblica di San Marino addì 15/1/2010

Il sottoscritto Avv. Alfredo Nicolini in nome e per conto dell'Ing. Massimo Alberto Scandroglio nato a Pavia il 6 luglio 1953 e residente a San Marino Città, Via Gino Giacomini, 13 cittadino italiano, codice ISS 114253, COE SM 05321,

premessò

- Che la S.A. Fin-Leasing Società avente sede a Dogana, Via Tre Settembre 99 è già intestataria di un immobile ad uso civile abitazione sito il località Valdragone ed edificato sulle particelle identificate a Catasto Terreni al foglio 30 Part. Num 584 qualità S Classe 3 di mq 490 R.D. 0,32, R.A. 0,22, R.L. 0,80 e Num. 585 qualità S Classe 3 di mq 360 R.D. 0,23, R.A. 0,16, R.L. 0,59 e Num 587 qualità S Classe 3 di mq 800 R.D. 0,52, R.A. 0,36, R.L. 1,31 e Num. 588 qualità S Classe 3 di mq 590 R.D. 0,38, R.A. 0,26, R.L. 0,97 e Num. 1085 qualità FR Classe U di mq 110 R.D. 0,08, R.A. 0,05, R.L. 0,18
- Che in relazione a tale bene immobile è stato sottoscritto un contratto di locazione finanziaria con i Sig.ri Moretti Luigi e Ragini Roberto cittadini sammarinese e quindi la Fin-Leasing S.A. era esentata dall'ottenimento del preventivo nulla osta dell'Ecc.mo Consiglio dei XII ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 della legge 17/11/2005 n° 165;
- Che l'ing. Massimo Alberto Scandroglio svolge l'attività di libero professionista all'interno della propria attuale residenza;
- Che è ora intenzione del su citato Ing. Massimo Alberto Scandroglio procedere al subentro in una quota parte del sopra indicato contratto di locazione stipulato dalla S.A. Fin-Leasing con i Sig.ri Moretti Luigi e Roberto Ragini nella parte di contratto relativa ad una unità abitativa distinta con il n° 26, un box auto anch'esso distinto con il numero 26 e un deposito il tutto come evidenziato nella allegata planimetria.

Chiede

Che l'Ecc.mo Consiglio dei XII voglia concedere l'autorizzazione all'Ing Massimo Alberto Scandroglio di subentrare in una quota parte contratto di leasing immobiliare stipulato dai Sig.ri Moretti Luigi e Ragini Roberto avente ad oggetto una unità immobiliare , un box auto e un deposito facenti parte di un maggior complesso immobiliare sito in San Marino, Valdragone

L'immobile oggetto del subentro nel contratto di leasing è così descritto:

L'unità immobiliare n° 26 e il box auto n° 32 nonché di un deposito facenti parte di un maggior complesso immobiliare sito in San Marino, Valdragone, ed edificato sulle particelle edilizie identificate a Catasto Terreni al foglio 30 Part. Num 584 qualità S Classe 3 di mq 490 R.D. 0,32, R.A. 0,22, R.L. 0,80 e Num. 585 qualità S Classe 3 di mq 360 R.D. 0,23, R.A. 0,16, R.L. 0,59 e Num 587 qualità S Classe 3 di mq 800 R.D. 0,52, R.A. 0,36, R.L. 1,31 e Num. 588 qualità



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

S Classe 3 di mq 590 R.D. 0,38, R.A. 0,26, R.L. 0,97 e Num. 1085 qualità FR Classe U di mq 110 R.D. 0,08, R.A. 0,05, R.L. 0,18, così come detti beni immobili sono identificati con velatura gialla nella allegata piantina tecnica, allegato sub A), il tutto per 29,26 / 1000 dell'intero immobile.

L'Ing. Massimo Alberto Scandroglio chiede altresì che alla fine del contratto di locazione finanziaria lo stesso Massimo Alberto Scandroglio sia autorizzato al riscatto del bene immobile oggi oggetto di locazione finanziaria.

Si specifica che l'Ing. Massimo Alberto Scandroglio è immigrato nel territorio della Repubblica di San Marino in forza di residenza anagrafica il 20 gennaio 1992 e in tale data era maggiorenne.

L'ing. Massimo Alberto Scandroglio risulta quindi essere domiciliato a San Marino dal 20/1/1992 in forza di residenza anagrafica e quindi l'Ing. Massimo Alberto Scandroglio è residente da lungo periodo in questa Repubblica e qui ha stabilito il centro delle sue attività.

L'ing. Massimo Alberto Scandroglio si trova oggi nella necessità di dover comprare e intestare un appartamento; ciò al fine di tener conto tanto dell'incremento della propria attività che della propria famiglia.

Si confida pertanto trattandosi di persona da così lungo tempo residente in Repubblica nell'accoglimento della presente istanza.

Con ossequio.

F.to) Avv. Alfredo Nicolini".

IL CONSIGLIO DEI XII

Visto l'art.2, punto 6), della Legge 5 giugno 1923 n.13

Vista la Legge 19 novembre 2001 n.115

AUTORIZZA

il Signor **ALBERTO SCANDROGLIO**, cittadino italiano, a subentrare parzialmente nella titolarità del contratto di locazione finanziaria - in essere con la Società FIN-LEASING S.A - relativamente agli immobili in istanza descritti e a riscattare e ad intestarsi i medesimi immobili al termine dei predetti contratti.

In caso di subentro anche parziale di cittadino sammarinese nel suddetto contratto di locazione finanziaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio dei XII; in caso di subentro anche parziale di società o cittadino forense dovrà essere chiesta autorizzazione al Consiglio dei XII

(Deliberazione n.25)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0012/2010:

FARINA ELISA per autorizzazione all'acquisto in regime di comunione legale dei beni ed intestazione - unitamente al coniuge CERVellini MANUEL, cittadino sammarinese - in ragione di 1/2 ciascuno pro indiviso di immobili in Via Cà dei Lunghi, località Cailungo (Borgo Maggiore)

“Il sottoscritto avvocato Alberto Francini, con studio in Borgo Maggiore (R.S.M.), Via 28 Luglio, 187, in forza di mandato professionale ricevuto dalla signora FARINA ELISA, nata il giorno 12 luglio 1979 a Rimini (RN), Codice I.S.S. n.148402, cittadina italiana, coniugata con CERVellini MANUEL, nato il giorno 8 agosto 1976 a Rimini (RN), cittadino sammarinese, Codice I.S.S. n.112286, coniugi entrambi residenti in Borgo Maggiore (R.S.M.) località Cailungo, n.189, in regime di comunione dei beni ai sensi di Legge,

dopo aver premesso che:

- i coniugi Cervellini Manuel e Farina Elisa richiedono di potersi cointestare -in ragione di una quota pro-indiviso ciascuno di un mezzo (1/2) e congiuntamente per l'intero - i beni immobili di cui infra, attualmente di proprietà di Leasing Sammarinese S.p.A., oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n.250532 stipulato il 13.12.2007, registrato a San Marino il 14.01.2008 al n.565 Vol.2008 del registro di formalità, corrente tra la medesima Leasing Sammarinese S.p.A. quale locatrice ed il solo signor Cervellini Manuel, coniuge della signora Farina Elisa (istante) quale locatario;

tutto quanto sopra premesso, confermato e formante parte integrante e sostanziale della presente istanza, il sottoscritto

chiede

che questo On.le Consiglio dei XII voglia autorizzare, ai sensi della vigente normativa, la signora Farina Elisa, a cointestare, congiuntamente al proprio coniuge, signor Cervellini Manuel che eserciterà il riscatto anticipatamente nel contratto di locazione finanziaria immobiliare sopra menzionato, i seguenti beni immobili:

- 1) appartamento e garage siti in Cailungo (R.S.M.), Via Cà dei Lunghi, ora censiti al foglio 21, particella 14, sub.13, categoria A/2, classe 3, V.u.5,5, rendita catastale 10,51= e sub.9, categoria C/4, classe 5, di mq.32, rendita catastale 3,14=;
- 2) quota di 2/45 di terreno adibito a strada di accesso, distinto al foglio 21, particella 731, categoria PE, classe U.

(Si evidenzia che la descrizione degli immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare sopra menzionato (n°250532) risulta contrattualmente la seguente:

- 1)- quota di complessivi 89/1000 (ottantanovemillesimi) di fabbricato in corso di ultimazione su terreni siti in Cailungo (R.S.M.), distinti al Catasto Fabbricati al Foglio 21, particella 14 classe U di mq.660 e al Catasto Terreni al Foglio 21, particella 736, di mq.690 e particella 737 di mq.80: detta quota si è concretizzata nella proprietà esclusiva di appartamento di mq.100,40 al piano secondo con terrazzi di mq.27,26 (già unità immobiliare U15) ed



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

autorimessa al piano seminterrato di mq.36,44 (già unità immobiliare P1), ora, appunto, allibrati come sopra meglio indicato;

2)- quota di 2/45 di area di terreno da adibirsi a strada di accesso distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 21, particella 731 categoria PE classe U.).

Si aggiunge altresì che la signora Farina Elisa, come emerge da visure effettuate dal sottoscritto professionista, presso l'Ufficio del Registro della Repubblica di San Marino, non risulta -alla data odierna- intestataria di alcun contratto di locazione finanziaria immobiliare né nella Repubblica di San Marino, né altrove.

Considerato che l'acquisto e la conseguente intestazione immobiliare per cui si richiede la presente autorizzazione viene effettuato in regime di comunione legale dei beni,

- visto altresì che la signora Farina è comunque da tempo effettivamente residente nel territorio della Repubblica di San Marino

- valutato che i beni immobili in oggetto sono acquistati con denaro di proprietà di entrambi i coniugi, si confida che la presente istanza sia accolta favorevolmente.

Con osservanza.

Repubblica di San Marino, lì 18 gennaio 2010

Si allegano i documenti di rito

F.to) Avv. Alberto Francini".

IL CONSIGLIO DEI XII

Vista la Rubrica XXXIV, Libro III, Leges Statutae

Visto l'art.2, punto 6), della Legge 5 giugno 1923 n.13

AUTORIZZA

la Signora **FARINA ELISA**, in regime di comunione legale dei beni, ad acquistare e ad intestarsi gli immobili in istanza descritti - unitamente al marito **CERVellini MANUEL**, cittadino sammarinese - in ragione di 1/2 ciascuno pro-indiviso.

(Deliberazione n.26)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0019/2010:

GIOVANNINI MIRCO per autorizzazione all'acquisto e intestazione di immobili in Via F.Azzurri, località Dogana (Serravalle)

“Repubblica di San Marino, addì 19 gennaio 2010

Il sottoscritto Avv. Livio Bacciocchi, per opportuno incarico ricevuto dal signor GIOVANNINI MIRCO, nato il 18 giugno 1966 a San Marino (R.S.M.), residente in Dogana – Via Ranco Mauro, n. 12 (R.S.M.), coniugato, cittadino italiano, Codice I.S.S. 143543.

premessò che:

- il signor Giovannini Mirco risiede anagraficamente e di fatto in questa Repubblica sin dal 04 giugno 2003;
- alla data della sua immigrazione nella Repubblica di San Marino il signor Giovannini Mirco era maggiorenne;
- è intenzione del signor Giovannini Mirco acquistare i beni immobili sotto descritti, da destinare a sua abitazione, precisando che lo stesso è figlio della cittadina sammarinese signora Giardi Ida, nata l'8 giugno 1942 a Chiesanuova (R.S.M.), Codice I.S.S. 119061, cittadina sammarinese;
- lo stesso non è proprietario di altri beni immobili in questa Repubblica e non è conduttore di Contratti di Locazione Finanziaria come risulta dalla visura allegata alla presente istanza.

Ciò premessò, il sottoscritto Avvocato

chiede

che l'Onorevole Consiglio dei XII, voglia autorizzare il signor Giovannini Mirco, sopra generalizzato, ad acquistare e quindi intestare a suo nome i seguenti beni immobili:

- Appartamento ad uso civile abitazione al piano terzo e garage al piano primo sottostante facenti parte di un maggior complesso immobiliare sito in Dogana – Via Francesco Azzurri (R.S.M.), distinti, detto appartamento e garage, al vigente Catasto Fabbricati di questa Repubblica, nella Parrocchia di Serravalle al Foglio 7 – Numero 1192 – sub 17 – Cat. A2 – Classe 4 – V.u. 7,0 – R.C. 17,35 e sub 28 – Cat. C4 – Classe 6 – mq. 30 – R.C. 3,72.

E' altresì compreso l'uso esclusivo di posto auto esterno.

Detti beni sono attualmente di proprietà dei signori MORRI EDOARDO, nato il 20 ottobre 1966 a Rimini (RN), cittadino italiano, Codice I.S.S. 121916 e MANUZZI CATERINA, nata il 10 settembre 1968 a San Marino (R.S.M.), cittadina sammarinese, Codice I.S.S. 19987.

Si allegano tutti i documenti utili e necessari per l'esame della presente Istanza.

Con perfetta osservanza

F.to) Avv. Livio Bacciocchi”.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

IL CONSIGLIO DEI XII

Vista la Rubrica XXXIV, Libro III, Leges Statutae
Visto l'art.2, punto 6), della Legge 5 giugno 1923 n.13

AUTORIZZA

il Signor **GIOVANNINI MIRCO** ad acquistare e ad intestarsi gli immobili in istanza descritti.

(Deliberazione n.27)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0027/2010:

MANCINI RAFFAELLA per autorizzazione all'acquisto e intestazione della nuda proprietà di immobili in Strada del Lupo (San Marino)

“Repubblica di San Marino 19 gennaio 2010

Il sottoscritto Notaio dott. Matteo Lonfernini con studio in Borgo Maggiore Via Oddone Scarito 84, in nome e per conto della signora Mancini Raffaella nata il 21/05/1972 a Rimini, residente in San Marino, Strada del Lupo 4, cod.iss. 136459 coniugata, cittadina italiana, con la presente istanza

chiede

che l'onorevole Consiglio dei XII voglia autorizzare la signora Mancini ad acquistare ed intestare l'intera nuda proprietà del bene immobile, del quale risulta già usufruttuaria, sito in località San Marino Strada del Lupo distinto a catasto fabbricati alla partita 11389 foglio 44 con i numeri 241 sub.11 cat.c/4 cl.5 di mq.31 rc 3,04 e sub. 3 cat.A/2 cl.3 v.u.5,00 rc.9,55.

Si fa presente che la signora Mancini Raffaella è residente in Repubblica da oltre dieci anni.

Con Ossequio.

F.to) dott.Matteo Lonfernini”.

IL CONSIGLIO DEI XII

Vista la Rubrica XXXIV, Libro III, Leges Statutae

Visto l'art.2, punto 6), della Legge 5 giugno 1923 n.13

AUTORIZZA

il Signor **MANCINI RAFFAELLA** ad acquistare e ad intestarsi la nuda proprietà degli immobili in istanza descritti.

(Deliberazione n.28)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0028/2010:

ROBERTINO SANTOLINI per autorizzazione all'acquisto e intestazione di immobili in località Le Bosche (Falciano)

“Il sottoscritto Avv. Luigi Mazza, per conto e nell'interesse del Signor ROBERTINO SANTOLINI, cittadino italiano, nato a Rimini (RN) il 2 aprile 1970, residente a Dogana (RSM) in via Tre Settembre n. 118, Cod. I.S.S. 139994

premessò

- che il Sig. Santolini è residente in territorio dal 6 luglio 2001 ed è figlio della cittadina sammarinese GUERRINA PELLICIONI, nata a Rimini (RN) il 7 agosto 1937, deceduta il 5 maggio 1996;
 - che è intenzione dell'istante acquisire gli appezzamenti di terreno siti a Falciano (RSM) in località Le Bosche distinto al vigente Catasto al Foglio n. 9 particelle nn. 253, 132, 987, 983, 985, 988, 989, 990, di seguito meglio descritto, al fine di realizzare sulle stesse una casa di civile abitazione per uso proprio;
- ciò premessò,

chiede

all'On.le Consiglio dei XII di voler concedere al Sig. ROBERTINO SANTOLINI l'autorizzazione prevista dalle vigenti leggi per l'acquisto degli appezzamenti di terreno siti a Falciano (RSM) in località Le Bosche distinti al vigente Catasto Fabbricati al Foglio n. 9 particelle:

- n. 253, Cat. PE, Cl. U, di mq. 40;
- n. 132, Cat. PE, Cl. U, di mq. 330;
- n. 987, Cat. PE, Cl. U, di mq. 280;

ed al vigente Catasto Terreni al Foglio n. 9 particelle:

- n. 983, Q. S, Cl. 2, di Ha.0.00.60, R.D. 0,05, R.A. 0,03, R.L. 0,13;
- n. 985, Q. V, Cl. 1, di Ha.0.05.10, R.D. 1,00, R.A. 0,57, R.L. 2,77;
- n. 988, Q. S, Cl. 2, di Ha.0.01.40, R.D. 0,13, R.A. 0,07, R.L. 0,30;
- n. 989, Q. V, Cl. 1, di Ha.0.03.60, R.D. 0,71, R.A. 0,41, R.L. 1,96;
- n. 990, Q. V, Cl. 1, di Ha.0.03.20, R.D.0,63, R.A. 0,36, R.L. 1,74.

L'area in oggetto è in parte edificabile per mq. 650 sul quale verrà realizzata dal Sig. Santolini la propria abitazione.

Il restante terreno di complessivi 1390 mq. con destinazione agricola costituirà agiamento all'immobile.

Si precisa che il Sig. Santolini non è proprietario nè utilizzatore in leasing di altri beni immobili in territorio.

Con osservanza

San Marino, 18 gennaio 2009

F.to) Avv. Luigi Mazza”.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

IL CONSIGLIO DEI XII

Vista la Rubrica XXXIV, Libro III, Leges Statutae
Visto l'art.2, punto 6), della Legge 5 giugno 1923 n.13

AUTORIZZA

il Signor **ROBERTINO SANTOLINI** ad acquistare e ad intestarsi gli immobili in istanza descritti.

(Deliberazione n.29)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0029/2010:

MAURIZIO BIANCHINI per autorizzazione all'acquisto e intestazione di immobile in Strada Fontescara (Chiesanuova)

“Il sottoscritto Dr. Luigi Mazza, Notaio Pubblico in San Marino, a quanto infra opportunamente incaricato,

richiede

a codesto On.le Consiglio dei XII la prescritta autorizzazione per addivenire all'intestazione in favore del Sig. MAURIZIO BIANCHINI, cittadino italiano, nato a Rimini (RN) il 12 agosto 1961, residente a Chiesanuova (RSM) in Strada degli Anemoni n. 11, Cod. I.S.S. 50572, del seguente bene immobile:

- appezzamento di terreno, sito a Chiesanuova (RSM) in Strada Fontescara, distinto al vigente Catasto Fabbricati al Foglio n. 58, particella n. 742, Cat. PE, Cl. U di mq. 900.

L'immobile in oggetto è attualmente intestato alla Società "ANEMONI S.A.", con sede a Chiesanuova (RSM) in Strada Fontescara n. 15.

Trattasi di un appezzamento di terreno confinante con l'area su cui insiste la casa di civile abitazione di proprietà del Sig. Bianchini Maurizio distinta al vigente Catasto Fabbricati al Foglio n. 58 particella n. 352, sub. 1 e sub. 2.

L'intestazione dell'abitazione è stata concessa dall'On.le Consiglio dei XII con delibera n. 100, assunta nella seduta dell'11 maggio 2007, pratica n. 1140.

Il Sig. Maurizio Bianchini è inoltre proprietario dell'agiamento di mq. 40 distinto al Foglio n. 58, particella n. 654 autorizzato dal Consiglio dei XII con delibera n. 77, assunta nella seduta del 29 giugno 2007.

Si precisa che l'area in oggetto presenta una pendenza di oltre il 20% e verrà destinata dal Sig. Bianchini ad agiamento alla propria abitazione.

Si allega il certificato penale e carichi pendenti rilasciato dal Tribunale Unico di San Marino e si è in attesa della certificazione richiesta alla Gendarmeria (certificato di buona condotta).

Il Sig. Maurizio Bianchini è residente a San Marino ininterrottamente dal 1982 ed in precedenza è stato titolare di soggiorno ordinario dall'11 febbraio 1974 (dall'età di 13 anni).

Non viene quindi prodotto il certificato penale dell'ultima residenza.

Con perfetta osservanza

San Marino, 18 gennaio 2010

F.to) Avv. Luigi Mazza”.

IL CONSIGLIO DEI XII

Vista la Rubrica XXXIV, Libro III, Leges Statutae

Visto l'art.2, punto 6), della Legge 5 giugno 1923 n.13



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

AUTORIZZA

il Signor **MAURIZIO BIANCHINI** ad acquistare e ad intestarsi l'immobile in istanza descritto.

(Deliberazione n.30)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

COMMA N.7 - ESAME ISTANZE ADIZIONI DI EREDITA'

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0006/2010:

MASSIMO BURLASCHI per autorizzazione all'adizione dell'eredità della Signora Priore Giuseppina relativamente a porzione/quota di immobile in Via Cà Giangi (San Marino)

“Il sottoscritto Avv. Manuel Micheloni per opportuno mandato conferito da Massimo Burlaschi nato a Verucchio (RN) il 15.05.1970 e residente in Strada Genghe di atto n. 117 ad Acquaviva, cittadino italiano, cod iss 142718

premessso

- che l'istante risulta erede testamentario della quota di comproprietà pari ad $\frac{1}{2}$ di un immobile già di proprietà della defunta Priore Giuseppina deceduta a San Marino il 02.05.2009 e distinto al Catasto Fabbricati alla partita 9796 Parrocchia Pieve, Via Cà Giangi n. 3 foglio 40 particella 400 Sub. 7 Cat. A/4 cl. 5 di v.u. 6,0 R.C. 8,06;

- che l'istante intende cedere a terzi la propria quota di comproprietà del suddetto bene non appena reperito un acquirente munito dei requisiti di legge;

considerato

- che il sig. Massimo Burlaschi è cittadino italiano e che pertanto necessita di nulla-osta preventivo all'acquisto della porzione di bene immobile;

- che l'istante intende cedere a terzi la propria quota di comproprietà del suddetto bene non appena reperito un acquirente munito dei requisiti di legge;

si chiede

rilasciare il nulla-osta preventivo a favore del sig. Massimo Burlaschi per l'acquisto in forza di successione testamentaria della quota di comproprietà pari ad $\frac{1}{2}$ dell'immobile descritto in epigrafe al solo fine di cederlo a soggetto idoneo.

Borgo Maggiore 11.01.2010

F.to) Avv. Manuel Micheloni”.

IL CONSIGLIO DEI XII

vista la Rubrica XXXIV, Libro III, *Leges Statutae*;

visto l'art.2 punto 6) della Legge 5 giugno 1923 n.13,

visto l'art.27 della Legge 29 ottobre 1981 n.84

AUTORIZZA

il Signor **MASSIMO BURLASCHI** ad adire l'eredità in istanza descritta.

(Deliberazione n.31)



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

Al termine della seduta, **la Reggenza** propone la mattinata di martedì 24 febbraio 2010 quale data di prossima convocazione del Consiglio dei XII

Il Consiglio dei XII concorda.

Alle ore 10.50 la seduta termina.



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

ERRATA CORRIGE

In data 15 febbraio 2010, a seguito del rilevamento di errore materiale intervenuto nella deliberazione n.26, relativamente all'istanza prot.n.0012/2010 "FARINA ELISA per autorizzazione all'acquisto in regime di comunione legale dei beni ed intestazione - unitamente al coniuge CERVellini MANUEL, cittadino sammarinese - in ragione di 1/2 ciascuno pro indiviso di immobili in Via Cà dei Lunghi, località Cailungo (Borgo Maggiore)" - e precisamente alla pagina nn. 59 del presente verbale ove, per errore contenuto nell'istanza, la descrizione catastale di parte degli immobili oggetto della suddetta istanza è stata riportata come segue *"appartamento e garage siti in Cailungo (R.S.M.), Via Cà dei Lunghi, ora censiti al foglio 21, particella 14, sub.13, categoria A/2, classe 3, V.u.5,5, rendita catastale 10,51= e sub.9, categoria C/4, classe 5, di mq.32, rendita catastale 3,14"* anziché *"appartamento e garage siti in Cailungo (R.S.M.), Via Cà dei Lunghi, ora censiti al foglio 21, particella 14, sub.13, categoria A/2, classe 3, V.u.5,5, rendita catastale 10,51= e sub.19, categoria C/4, classe 5, di mq.32, rendita catastale 3,14"* - si è proceduto alla correzione dell'errore medesimo pertanto la deliberazione corretta è la seguente:

Viene data lettura dell'istanza prot.n.0012/2010:

FARINA ELISA per autorizzazione all'acquisto in regime di comunione legale dei beni ed intestazione - unitamente al coniuge CERVellini MANUEL, cittadino sammarinese - in ragione di 1/2 ciascuno pro indiviso di immobili in Via Cà dei Lunghi, località Cailungo (Borgo Maggiore)

"Il sottoscritto avvocato Alberto Francini, con studio in Borgo Maggiore (R.S.M.), Via 28 Luglio, 187, in forza di mandato professionale ricevuto dalla signora FARINA ELISA, nata il giorno 12 luglio 1979 a Rimini (RN), Codice I.S.S. n.148402, cittadina italiana, coniugata con CERVellini MANUEL, nato il giorno 8 agosto 1976 a Rimini (RN), cittadino sammarinese, Codice I.S.S. n.112286, coniugi entrambi residenti in Borgo Maggiore (R.S.M.) località Cailungo, n.189, in regime di comunione dei beni ai sensi di Legge,

dopo aver premesso che:

- i coniugi Cervellini Manuel e Farina Elisa richiedono di potersi cointestare -in ragione di una quota pro-indiviso ciascuno di un mezzo (1/2) e congiuntamente per l'intero - i beni immobili di cui infra, attualmente di proprietà di Leasing Sammarinese S.p.A., oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n.250532 stipulato il 13.12.2007, registrato a San Marino il 14.01.2008 al n.565 Vol.2008 del registro di formalità, corrente tra la medesima Leasing Sammarinese S.p.A. quale locatrice ed il solo signor Cervellini Manuel, coniuge della signora Farina Elisa (istante) quale locatario;

tutto quanto sopra premesso, confermato e formante parte integrante e sostanziale della presente istanza, il sottoscritto

chiede



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

che questo On.le Consiglio dei XII voglia autorizzare, ai sensi della vigente normativa, la signora Farina Elisa, a cointestare, congiuntamente al proprio coniuge, signor Cervellini Manuel che eserciterà il riscatto anticipatamente nel contratto di locazione finanziaria immobiliare sopra menzionato, i seguenti beni immobili:

- 3) appartamento e garage siti in Cailungo (R.S.M.), Via Cà dei Lunghi, ora censiti al foglio 21, particella 14, sub.13, categoria A/2, classe 3, V.u.5,5, rendita catastale 10,51= e sub.19, categoria C/4, classe 5, di mq.32, rendita catastale 3,14=;
- 4) quota di 2/45 di terreno adibito a strada di accesso, distinto al foglio 21, particella 731, categoria PE, classe U.

(Si evidenzia che la descrizione degli immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare sopra menzionato (n°250532) risulta contrattualmente la seguente:

- 1)- quota di complessivi 89/1000 (ottantanovemillesimi) di fabbricato in corso di ultimazione su terreni siti in Cailungo (R.S.M.), distinti al Catasto Fabbricati al Foglio 21, particella 14 classe U di mq.660 e al Catasto Terreni al Foglio 21, particella 736, di mq.690 e particella 737 di mq.80: detta quota si è concretizzata nella proprietà esclusiva di appartamento di mq.100,40 al piano secondo con terrazzi di mq.27,26 (già unità immobiliare U15) ed autorimessa al piano seminterrato di mq.36,44 (già unità immobiliare P1), ora, appunto, allibrati come sopra meglio indicato;
- 2)- quota di 2/45 di area di terreno da adibirsi a strada di accesso distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 21, particella 731 categoria PE classe U.).

Si aggiunge altresì che la signora Farina Elisa, come emerge da visure effettuate dal sottoscritto professionista, presso l'Ufficio del Registro della Repubblica di San Marino, non risulta -alla data odierna- intestataria di alcun contratto di locazione finanziaria immobiliare né nella Repubblica di San Marino, né altrove.

Considerato che l'acquisto e la conseguente intestazione immobiliare per cui si richiede la presente autorizzazione viene effettuato in regime di comunione legale dei beni,

- visto altresì che la signora Farina è comunque da tempo effettivamente residente nel territorio della Repubblica di San Marino
- valutato che i beni immobili in oggetto sono acquistati con denaro di proprietà di entrambi i coniugi, si confida che la presente istanza sia accolta favorevolmente.

Con osservanza.

Repubblica di San Marino, lì 18 gennaio 2010

Si allegano i documenti di rito

F.to) Avv. Alberto Francini".

IL CONSIGLIO DEI XII

Vista la Rubrica XXXIV, Libro III, Leges Statutae

Visto l'art.2, punto 6), della Legge 5 giugno 1923 n.13

AUTORIZZA



Repubblica di San Marino

CONSIGLIO DEI XII

la Signora **FARINA ELISA**, in regime di comunione legale dei beni, ad acquistare e ad intestarsi gli immobili in istanza descritti - unitamente al marito **CERVellini MANUEL**, cittadino sammarinese - in ragione di $\frac{1}{2}$ ciascuno pro-indiviso.

(Deliberazione n.26)